Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 8 ottobre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Piemonte

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(5180)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 13 luglio 1984.

Istituzione del vice consolato di seconda categoria in Oviedo (Spagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Oviedo (Spagna) con decorrenza 15 luglio 1984 un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid e con la seguente circoscrizione territoriale: le province di Asturias e Lèon.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1984
Registro n. 14 *Esteri, foglio n.* 43

(5150)

DECRETO 13 luglio 1984.

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Gijòn (Spagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1973, registro n. 382, foglio n. 152 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1974, con il quale veniva istituito il vice consolato di seconda categoria in Gijòn (Spagna);

Decreta:

Il vice consolato di seconda categoria in Gijòn (Spagna) è soppresso dal 15 luglio 1984.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1984
Registro n. 14 *Esteri, foglio n.* 44

(5151)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 luglio 1984, n. **652.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Maria delle Grazie », in Lucera.

N. 652. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lucera 15 settembre 1983, integrato con due dichiarazioni del 4 ottobre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Maria delle Grazie », in Lucera (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1984
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 43

DECRETO 10 luglio 1984, n. **653.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto denominata « Associazione secolare opera padre Leopoldo Cappuccino », detta correntemente « La piccola casa di padre Leopoldo », in Rovigo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 653. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto denominata « Associazione secolare opera padre Leopoldo Cappuccino », detta correntemente « La piccola casa di padre Leopoldo », in Rovigo. L'associazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.na Laudomia Venuti con atto pubblico 11 dicembre 1980, n. 8262/2144 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Palmieri, notaio in Lendinara, consistente in tre fabbricati per civile abitazione, una cappella ed un lotto di terreno di mq 497, siti in Rovigo, il tutto descritto nella perizia giurata del geometra Giancarlo Trevisan e valutato L. 516.436.000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1984
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 40

DECRETO 10 luglio 1984, n. **654**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello « Spirito Santo », in Foggia.

N. 654. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Foggia 1° novembre 1982, integrato con due dichiarazioni del 10 ottobre 1983 e 4 febbraio 1984, relativo alla erezione della parrocchia dello « Spirito Santo », in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1984
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 41

DECRETO 10 luglio 1984, n. **655**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei « Sacri Cuori di Gesù e di Maria », in Cassano allo Ionio.

N. 655. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cassano allo Ionio 8 settembre 1981, integrato con due dichiarazioni del 10 settembre 1981 e 7 ottobre 1983, relativo alla erezione della parrocchia dei « Sacri Cuori di Gesù e di Maria », in frazione Lauropoli del comune di Cassano allo Ionio (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1984
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 42

DECRETO 10 luglio 1984, n. **656**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Maria delle Grazie », in S. Nicandro Garganico.

N. 656. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lucera 22 febbraio 1983, integrato con due dichiarazioni del 4 marzo 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Maria delle Grazie », in S. Nicandro Garganico (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1984
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 44

DECRETO 19 luglio 1984, n. **657**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale denominata « Fraternità di Comunione e Liberazione », in Roma.

N. 657. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale denominata « Fraternità di Comunione e Liberazione », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1984
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 45

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale

Con decreto ministeriale 10 agosto 1984 è stato conferito al dott. Luigi Trapazzo, magistrato di corte di appello, il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1984 è stato conferito alla sig.ra Teresa Domenica Moglia, assistente sociale, il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale con consegna di medaglia d'argento di cui la stessa avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1984 è stato conferito a don Mario Vatta, assistente volontario, il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale con consegna di medaglia di bronzo di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

(5157)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cava dei Tirreni.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984, n. 14/4932, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cava dei Tirreni è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.442.349.900 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.540.972.140 iscritto a ruolo a nome del sig. Lupi Giacomo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5068)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Sellia.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984, n. 14/4934, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Sellia è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 159.518.800 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 173.390.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte Biamonte Anna, Scalise Salvatore e S.n.c. Eurofer. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5069)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 4 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1883,800	1883,800	1884,20	1883,800	1884 —	1883 —	1884,450	1883,800	1883,800	1883,80
Marco germanico .	619,850	619,850	619,65	619,850	619,55	619,85	619,950	619,850	619,850	619,85
Franco francese	202,060	202,060	202 —	202,060	201,93	202,06	202,200	202,060	202,060	202,05
Fiorino olandese .	549,710	549,710	549,50	549,710	549,75	549,61	549,820	549,710	549,710	549,70
Franco belga .	30,570	30,570	30,56	30,570	30,55	30,57	30,560	30,570	30,570	30,57
Lira sterlina .	2337 —	2337 —	2339,75	2337 —	2338 —	2337 —	2336,850	2337 —	2337 —	2337 —
Lira irlandese	1920,500	1920,500	1922 —	1920,500	1922 —	1920,50	1919 —	1920,500	1920,500	—
Corona danese .	171,250	171,250	171,20	171,250	171,50	171,25	171,250	171,250	171,250	171,25
E.C.U. .	1385,700	1385,700	1385,50	1385,700	1382,55	1385,70	1386 —	1385,700	1385,700	1385,70
Dollaro canadese .	1434,800	1434,800	1435 —	1434,800	1435 —	1434,80	1434,500	1434,800	1434,800	1434,80
Yen giapponese .	7,653	7,653	7,65	7,653	7,615	7,65	7,653	7,653	7,653	7,66
Franco svizzero .	751,110	751,110	750,50	751,110	750 —	751,11	751,100	751,110	751,110	751,10
Scellino austriaco .	88,295	88,295	88,18	88,295	88,40	88,29	88,290	88,295	88,295	88,29
Corona norvegese .	214,310	214,310	214,40	214,310	213,60	214,31	214,500	214,310	214,310	214,30
Corona svedese .	218,640	218,640	218,50	218,640	217,75	218,64	218,600	218,640	218,640	218,64
FIM	298,180	298,180	298,25	298,180	298 —	298,18	298,110	298,180	298,180	—
Escudo portoghese .	11,680	11,680	11,66	11,680	11,64	11,68	11,650	11,680	11,680	11,68
Peseta spagnola .	11,040	11,040	11,0350	11,040	11,02	11,04	11,038	11,040	11,040	11,04

Media dei titoli del 4 ottobre 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 .	64,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	93 —
» 6 % » » 1971-86 .	89,750
» 6 % » » 1972-87 .	87,750
» 9 % » » 1975-90 .	91 —
» 9 % » » 1976-91 .	88 —
» 10 % » » 1977-92 .	93,500
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	90,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16 % .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,225
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,650
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84 .	100 —
» » » » 1-12-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,400
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,575
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,950
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,775
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,575
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,550
» » » » 1-10-1982/86 .	101,950
» » » » 1-11-1982/86 .	101,525
» » » » 1-12-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86 .	100,125
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,150
» » » » 1-10-1983/86 .	100,650
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,325
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,325
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,500
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,500
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,475
» » » » 1-11-1983/87 .	100,500
» » » » 1-12-1983/87 .	100,475
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,350
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,250
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,225
» » » » 1-10-1983/88 .	101,450
» » » » 1-11-1983/88 .	101,250
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,950
» » » » 1- 2-1984/88 .	100,050
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,550
» » » » 1-11-1983/90 .	101,250
» » » » 1-12-1983/90 .	101,325
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,250
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,150
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,725
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985 .	100,650
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,050
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,250
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,900
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,100
» » » 14 % 1- 4-1986 .	99 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	96 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,70
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,750
» » » » 1983/90 11,50 %	100,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1884,125
Marco germanico . . .	619,900
Franco francese . .	202,130
Fiorino olandese . . .	549,765
Franco belga	30,565
Lira sterlina	2336,925
Lira irlandese . .	1919,750
Corona danese . . .	171,250
E.C.U.	1385,850
Dollaro canadese . . .	1434,650
Yen giapponese .	7,653
Franco svizzero . . .	751,105
Scellino austriaco .	88,292
Corona norvegese .	214,405
Corona svedese .	218,620
FIM . . .	298,145
Escudo portoghese	11,665
Peseta spagnola . .	11,039

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Liguria appartenenti al soppresso Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Con decreto 6 luglio 1984, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature appartenenti al soppresso E.N.P.I., ubicati negli immobili assunti in locazione dall'ente stesso nella predetta regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(4965)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Valle d'Aosta appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Con decreto 6 luglio 1984, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Aosta, mediane consegna del relativo inventario, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dell'O.N.I.G., allocati nell'immobile assunto in locazione dall'ente stesso nella predetta regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(4966)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Valle d'Aosta appartenenti al soppresso Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Con decreto 6 luglio 1984, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Aosta, mediante consegna del relativo inventario, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dell'E.N.P.I., allocati nell'immobile assunto in locazione dall'ente stesso nella predetta regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(4967)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Umbria appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S. ed allocati in immobili di proprietà della gestione previdenziale.

Con decreto 6 luglio 1984, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature appartenenti alla gestione di assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S. insistenti negli immobili di proprietà della gestione previdenziale di tale ente, ubicati nella stessa regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(4968)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Disciplinare per l'attuazione dell'intervento comunitario di acquisto di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare l'art. 9 nel quale è previsto che l'organismo di intervento designato da ciascuno Stato membro ha l'obbligo di acquistare lo zucchero bianco e lo zucchero greggio fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunità che vengano offerti;

Visto il regolamento (CEE) n. 2103/77 della commissione che stabilisce le modalità di applicazione relative all'acquisto da parte degli organismi di intervento di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità;

Visto in particolare l'art. 3, primo comma, lettera *a*), della citata legge n. 610/82 nel quale si prevede che l'A.I.M.A. svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano secondo quanto previsto dai regolamenti C.E.E. relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, e visto che fra detti compiti rientrano anche quelli di regolazione del mercato consistenti nell'acquisto, per la successiva vendita, di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità;

Visto il parere favorevole sul testo del disciplinare che l'attuazione dell'intervento comunitario di acquisto di zucchero espresso dal comitato consultivo nazionale dell'A.I.M.A. nell'adunanza del 27 luglio 1984;

Nella seduta del 25 settembre 1984

Delibera

l'emanazione dell'allegato disciplinare riguardante l'attuazione dell'intervento comunitario di acquisto di zucchero da barbabietole o canne raccolte nella Comunità, valevole per ciascuna campagna.

Roma, addì 25 settembre 1984

Il consiglio di amministrazione

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO COMUNITARIO DI ACQUISTO DI ZUCCHERO OTTENUTO DA BARBABIETOLE O CANNE RACCOLTE NELLA COMUNITA'.

Capo I

OFFERTA DI ZUCCHERO ALL'ORGANISMO D'INTERVENTO

Art. 1.
Condizioni dell'offerta

Per essere validamente offerti all'A.I.M.A. gli zuccheri bianchi e greggi debbono essere zuccheri:

prodotti da un fabbricante beneficiario di una quota di base, nell'ambito della produzione rientrante nella quota A o B, oppure offerti da un commerciante specializzato nel settore dello zucchero e riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio si trova il suo stabilimento ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2103/77;

prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione (1° luglio-30 giugno) nella quale è stata presentata l'offerta; tuttavia gli zuccheri prodotti durante la campagna saccarifera immediatamente precedente quella dell'offerta possono essere ancora offerti fino al 31 agosto successivo;

essere, al momento della presentazione dell'offerta, di proprietà dell'interessato e non essere stati oggetto in precedenza di una misura d'intervento mediante acquisto.

Ogni offerta di zucchero all'intervento deve essere presentata con riferimento ad una partita.

Si intende per partita una quantità di zucchero di 500 tonnellate avente la stessa qualità, lo stesso modo di presentazione e giacente nel medesimo luogo di magazzinaggio. Tuttavia se l'interessato intende offrire una quantitativo maggiore, la parte eccedente 500 tonnellate o un suo multiplo è considerata costituente una partita.

Al momento dell'offerta, l'intero quantitativo presentato deve essere in deposito in un magazzino riconosciuto.

L'offerta all'intervento deve riferirsi esclusivamente a zuccheri in cristalli di qualità sana, leale e mercantile.

Inoltre, detti zuccheri debbono rispondere alle seguenti condizioni:

- zucchero bianco:

presentare un tenore di umidità uguale o inferiore allo 0,06 %;

scorrere facilmente;

- zucchero greggio di canna:

presentare un rendimento non inferiore all'89 %;

avere un fattore di sicurezza non superiore a 0,30;

- zucchero greggio di barbabietola:

presentare un rendimento non inferiore all'89 %;

avere un valore PH al momento dell'accettazione dell'offerta non inferiore a 7,9;

avere un tenore di zucchero invertito non eccedente lo 0,07 %;

possedere una temperatura al momento dello stoccaggio o del carico che non presenti alcun rischio per la buona conservazione;

presentare un fattore di sicurezza non superiore a 0,45 % quando il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 97, ovvero un tenore in umidità non eccedente l'1,4 % quando il grado di polarizzazione è inferiore a 97.

Il fattore di sicurezza si stabilisce dividendo la percentuale del tenore di umidità dello zucchero considerato per la differenza fra 100 ed il grado di polarizzazione di tale zucchero.

Art. 2.

Contenuto dell'offerta

L'offerta sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante redatta, in duplice esemplare, su carta bollata, indirizzata all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, via Palestro, 81, 00185 Roma, deve indicare segnatamente:

a) nome e cognome (o ragione o denominazione sociale) ed indirizzo dell'offerente, nonché, nel caso l'offerente sia un commerciante specializzato, gli estremi del riconoscimento di cui al precedente art. 1, primo trattino;

b) il magazzino riconosciuto in cui si trova lo zucchero al momento dell'offerta;

c) la capacità giornaliera di svincolo dal magazzino e di insaccamento che sono garantite per il ritiro dello zucchero offerto;

d) la quantità netta di zucchero offerto;

e) la natura e la qualità dello zucchero offerto e la campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato prodotto;

f) il modo di presentazione dello zucchero, allo stato sfuso od in sacchi.

Inoltre, l'offerta deve essere corredata di una dichiarazione dell'offerente attestante:

che lo zucchero offerto non è stato oggetto in precedenza di una misura d'intervento mediante acquisto;

che lo zucchero offerto è di proprietà dell'offerente;

che si tratta di zucchero che risponde alle condizioni di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2103/77.

Art. 3.

Termine di validità dell'offerta

L'offerta è vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione all'A.I.M.A.; per l'esatta determinazione della decorrenza del suddetto termine fa fede la data impressa con il timbro dell'ufficio accettazione dell'A.I.M.A.

Previo accordo dell'A.I.M.A., l'offerta può essere ritirata entro detto periodo di tre settimane.

Art. 4.

Accettazione dell'offerta

Non più tardi della fine del periodo di cui al precedente articolo, l'A.I.M.A. deve comunicare all'offerente l'accettazione o il rifiuto dell'offerta. L'offerta viene respinta se dall'esame della stessa risulta che una delle condizioni richieste nei precedenti articoli 1 e 2 non è soddisfatta.

L'accettazione dell'offerta non pregiudica le decisioni che potrebbero essere prese dall'A.I.M.A. in riferimento ad accertamenti effettuati ulteriormente sulla qualità o quantità dello zucchero offerto.

Art. 5.

Contratto di acquisto

La formalizzazione del negoziato giuridico sorto tra l'A.I.M.A. e l'offerente, perfezionatosi nel momento in cui quest'ultimo ha avuto notizia dell'accettazione, si realizza mediante la stipula di un apposito contratto di acquisto, fra l'A.I.M.A. e l'offerente, avente per oggetto lo zucchero offerto.

La stipula del contratto è subordinata:

alla presentazione della dichiarazione a responsabilità del titolare o del legale rappresentante, certificante che tutto lo zucchero offerto non è oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi e che non è gravato da altri limiti di disponibilità; oppure, in caso che lo zucchero offerto sia depositato presso una società di magazzini generali, presentazione di un'apposita bolletta di deposito dalla quale risulti che lo zucchero in questione non è oggetto di pegno o di altri limiti per la sua disponibilità;

- alla presentazione dei certificati di analisi riguardanti lo zucchero offerto;

- alla presentazione di una fattura, in triplice copia, di vendita della merce alla rinfusa, il cui importo è determinato in base alla categoria od al rendimento provvisorio del 92 % qualora si tratti di zucchero greggio, IVA compresa;

- alla costituzione da parte del venditore di una idonea cauzione pari al 5 % dell'importo della fattura di cui al trattino precedente, a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta;

- alla dichiarazione del competente UTIF attestante che lo zucchero offerto risulta prodotto nella stessa campagna di commercializzazione nella quale è stata presentata l'offerta oppure che è stato prodotto nella campagna immediatamente precedente quella dell'offerta nel caso previsto dall'art. 3, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77;

- alla dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Tutti i documenti previsti nel comma precedente, salva diversa indicazione, debbono essere prodotti all'A.I.M.A. in originale o copia autenticata e una copia.

Il contratto di acquisto deve contenere tutte quelle indicazioni già menzionate nei precedenti articoli 1 e 2 e segnatamente le caratteristiche dello zucchero acquistato ed il modo di presentazione, il luogo di magazzinaggio, la capacità giornaliera di svincolo dal magazzino e di insaccamento che sono garantite all'A.I.M.A. per il ritiro della merce.

Inoltre nel contratto di acquisto vengono specificati:

il prezzo di acquisto dello zucchero;

le condizioni del pagamento provvisorio e del pagamento definitivo;

le condizioni del trasferimento di proprietà;

le modalità di ritiro e di carico;

le modalità di riconoscimento dello zucchero acquistato che sarà effettuato partita per partita;

le disposizioni riguardanti i modi di condizionamento, previsti nell'art. 17, paragrafi 2 e 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2103/77.

Il contratto di acquisto deve prevedere la ipotesi di risoluzione del contratto di acquisto stesso, ma soltanto prima del ritiro dello zucchero e di comune accordo, prevista dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2103/77; nel caso in cui il contratto di acquisto venga risolto:

a) il venditore deve versare all'A.I.M.A.:

il prezzo di acquisto dello zucchero già incassato, così come specificato nel contratto di acquisto;

le spese forfettarie di magazzinaggio incassate;

in riferimento al prezzo di acquisto e per il periodo intercorrente fra la data del pagamento provvisorio e quella del rimborso del prezzo di acquisto stesso, gli interessi calcolati sulla base del prime-rate vigente nel momento del trasferimento della proprietà;

e, all'occorrenza, la quota rimborsata dall'A.I.M.A. al momento del pagamento dello zucchero;

b) a sua volta l'A.I.M.A. deve versare il rimborso per spese di magazzinaggio agli aventi diritto.

Capo II

MAGAZZINAGGIO DELLO ZUCCHERO

Art. 6.

Contratto di magazzinaggio

In osservanza dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, che dispone che gli organismi di intervento hanno l'obbligo di acquistare lo zucchero ottenuto da barbabietole o da canne raccolte nella Comunità loro offerto, purché sia stato stipulato preventivamente con l'offerente un contratto di magazzinaggio per lo zucchero in questione e dato che l'obbligo di acquistare sorge quando il proponente ha avuto notizia della accettazione dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento, nel momento in cui cioè si è perfezionato il negozio giuridico in questione, ma dato anche che detto obbligo, perfezionatosi con la ricezione dell'accettazione dell'offerta, si concretizza con la successiva stipula del contratto di acquisto, il contratto di magazzinaggio fra l'A.I.M.A. e l'offerente deve essere stipulato entro il periodo compreso da prima dell'accettazione della offerta a prima della stipula del contratto di acquisto.

Preliminarmente alla stipula del contratto di magazzinaggio, il venditore deve far pervenire all'A.I.M.A., ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia i certificati in bollo di residenza e di stato di famiglia relativi al titolare, al legale rappresentante, a tutti gli eventuali soci amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico dello stabilimento nel quale si trova lo zucchero offerto all'intervento. Contemporaneamente debbono essere trasmessi all'A.I.M.A. il mod. GAP 2 debitamente compilato ed il certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali e le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) indicante, tra l'altro, le complete generalità e le qualifiche del o dei legali rappresentanti e degli altri soci amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

La stipula del contratto di magazzinaggio è subordinata:

a) alla costituzione da parte dell'offerente di una polizza assicurativa a favore dell'A.I.M.A. a garanzia dello zucchero offerto all'intervento contro i rischi di incendio, furto ed ogni altra perdita o scondizionamento; tale polizza deve coprire il periodo di tempo che va dal pagamento provvisorio di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2103/77 al ritiro dello zucchero stesso;

b) alla presentazione di dichiarazione del competente UTIF dalla quale risulta che tutto lo zucchero offerto all'intervento, se immagazzinato allo stato sfuso, è sottoposto a vincolo a favore dell'A.I.M.A. e potrà essere estratto dal magazzino di conservazione solo previa autorizzazione dell'A.I.M.A. stessa; se lo zucchero offerto all'intervento è condizionato in sacchi la dichiarazione dovrà indicare anche le modalità di separazione, dall'altro zucchero prodotto, adottate ed i modi di individuazione dello zucchero offerto condizionato in sacchi.

Il contratto di magazzinaggio è concluso, fatto salvo il disposto dell'art. 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2103/77, per una durata indeterminata ed ha effetto dalla data alla quale è stato effettuato il pagamento provvisorio e scade alla fine della decade nel corso della quale è ultimato il ritiro del quantitativo di zucchero in questione.

Il contratto di magazzinaggio, da redigersi secondo quanto previsto dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2103/77, deve stabilire obbligatoriamente:

a) le caratteristiche del deposito (localizzazione dello zucchero, accessibilità, conservazione);

b) le obbligazioni, compresi gli adempimenti di carattere amministrativo richiesti dall'A.I.M.A., del venditore che rimane, sino al termine del contratto, responsabile della qualità, della quantità e del condizionamento dello zucchero in questione;

c) le tariffe e le modalità di pagamento delle spese di stoccaggio; a questo proposito sembra utile precisare che il venditore sopporta le spese reali di magazzinaggio ivi comprese le spese di assicurazione della merce, mentre l'A.I.M.A. corrisponde al venditore le spese forfettarie fissate per quintale e per decade secondo le condizioni previste dall'art. 8, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 2103/77;

d) le condizioni di carico, i cui oneri sono a carico del venditore, al termine del contratto di magazzinaggio;

e) il diritto dell'A.I.M.A. previsto all'art. 8, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (CEE) n. 2103/77;

f) l'obbligo di sostituzione previsto all'art. 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2103/77: a questo proposito sembra utile precisare che l'A.I.M.A. può esigere in ogni momento, nel corso del periodo coperto dal contratto di magazzinaggio *la sostituzione della o delle partite in questione*; qualora la constatazione della degradazione della qualità dello zucchero abbia luogo nel momento del ritiro della merce da parte dell'acquirente dall'A.I.M.A., la quantità sostituita deve essere messa a disposizione dell'aggiudicatario nelle medesime condizioni generali di luogo, di termine e di svincolo dal magazzino già fissate nel bando e nell'avviso di aggiudicazione.

Gli oneri derivanti dalle sostituzioni effettuate nel corso del magazzinaggio o al momento del ritiro dello zucchero sono a carico del venditore.

Nel caso in cui la vendita, da parte dell'A.I.M.A., di zucchero immagazzinato sia realizzata prima della scadenza del contratto di magazzinaggio, l'A.I.M.A. ha la facoltà di risolvere il contratto con un preavviso di almeno dieci giorni.

Il contratto di magazzinaggio di cui al presente articolo può essere stipulato dall'A.I.M.A. esclusivamente con un offerente iscritto all'albo degli assuntori previsto all'art. 8 della legge n. 610 del 14 agosto 1982.

Si applicano al contratto di magazzinaggio in questione le condizioni generali delle convenzioni di assuntoria relative alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato agricolo previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1984.

Capo III

IL PREZZO E LE CONDIZIONI D'ACQUISTO E DI PAGAMENTO

Art. 7.

Il prezzo d'acquisto

Il prezzo di acquisto degli zuccheri e le caratteristiche di qualità tipo dello zucchero bianco sono fissati prima dell'inizio di ciascuna campagna da regolamenti comunitari.

Il prezzo d'intervento è il prezzo netto del prodotto e non incorpora l'importo della quota per spese di magazzinaggio; inoltre la vendita di zucchero bianco o greggio ad un organismo d'intervento non è considerata come smercio ed è realizzata in sospensione della quota di magazzinaggio.

Quando il contributo per spese di magazzinaggio è già stato riscosso per lo zucchero accettato dall'A.I.M.A., quest'ultima, su domanda del venditore e previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo, versa al venditore, oltre al prezzo di acquisto, un importo pari al contributo effettivamente riscosso per lo zucchero in causa. Il versamento di quest'ultimo importo ha luogo contemporaneamente al pagamento provvisorio di cui al paragrafo 1 dell'art. 15 del regolamento (CEE) n. 2103/77.

Lo zucchero bianco è classificato in 4 categorie e lo zucchero bianco della qualità tipo è lo zucchero della categoria 2.

I prezzi degli zuccheri delle categorie 3 e 4 subiscono delle riduzioni che sono rispettivamente di 0,604 e 1,088 ECU a quintale.

In applicazione dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2103/77 il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è applicabile alla qualità tipo corrispondente ad un rendimento del 92 %; quindi, in rapporto a detto rendimento, sono previste delle maggiorazioni o delle riduzioni. L'importo della maggiorazione o della riduzione applicabile è uguale alla differenza fra il prezzo d'intervento della qualità tipo e questo stesso prezzo cui è applicato un coefficente, che è ottenuto dividendo il rendimento dello zucchero greggio considerato per 92 %.

Art. 8.

Il pagamento provvisorio

a) *Zucchero bianco.*

Il pagamento provvisorio, effettuato dall'A.I.M.A. entro il termine di otto settimane dalla data di presentazione dell'offerta, è costituito dal 100 % del valore della merce alla rinfusa, maggiorato dall'IVA e determinato in base alle indicazioni di peso e di qualità che figurano nell'offerta stessa.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 15 del regolamento (CEE) n. 2103/77, il pagamento provvisorio è subordinato alla costituzione della cauzione già prevista nel precedente art. 5, secondo comma, quarto trattino.

b) *Zucchero greggio.*

Il pagamento provvisorio è effettuato, tenuto conto della particolarità di questo prodotto entro gli stessi termini e con le medesime garanzie previste per lo zucchero bianco, in base ad un prezzo di acquisto determinato dal peso constatato e dalla resa forfettaria del 92 % corrispondente alla qualità tipo dello zucchero greggio.

Art. 9.

Il pagamento definitivo

a) *Zucchero bianco.*

Non appena sono noti i risultati definitivi inerenti alla verifica di peso e delle analisi sui campioni di cui all'art. 18 del regolamento (CEE) n. 2103/77 un rendiconto è redatto dall'A.I.M.A. e comunicato al venditore al fine di determinare il saldo risultante dagli aggiustamenti di peso e di qualità.

Nel caso in cui le differenze di quantità o di qualità comportino il rimborso di una parte del prezzo di acquisto pagato dall'A.I.M.A., il venditore deve inoltre, versare all'A.I.M.A. stessa gli interessi corrispondenti calcolati sulla base del prime-rate vigente.

Nel momento del pagamento definitivo si calcolano anche le eventuali spese di condizionamento del prodotto. A proposito del riconoscimento di dette spese possono verificarsi i seguenti casi:

- se lo zucchero offerto allo stato sfuso è stato insaccato su richiesta dell'A.I.M.A. secondo uno dei modi di condizionamento previsti dalla regolamentazione comunitaria, le spese di condizionamento calcolate alla tariffa prevista nel contratto di stoccaggio sono aggiunte sulla fattura definitiva al prezzo assestato della merce alla rinfusa;

- se lo zucchero è stato offerto in uno dei modi di condizionamento previsti dalla regolamentazione comunitaria, le spese di condizionamento sono pagate dall'A.I.M.A. secondo le modalità previste nel precedente trattino a condizione che i sacchi siano riconosciuti in perfetto stato nel momento del ritiro;

- se lo zucchero è stato offerto in un modo di condizionamento non previsto dalla regolamentazione comunitaria, l'A.I.M.A. non deve sopportare gli oneri di condizionamento e può, in base alla regolamentazione comunitaria, sia esigere la messa allo stato sfuso, oppure un condizionamento previsto dalla regolamentazione C.E.E., sia accettare la consegna nel condizionamento d'origine, ma in quest'ultimo caso l'A.I.M.A. non assume in carico le spese relative al condizionamento, e la aggiudicazione dello zucchero avviene per zucchero alla rinfusa; comunque, il valore di detto condizionamento può costituire oggetto di un accordo, in materia, concluso, in seguito, tra il venditore e l'aggiudicatario.

La cauzione di cui al pagamento provvisorio è svincolata secondo quanto prescrive il paragrafo 4 dell'art. 15 del regolamento (CEE) n. 2103/77.

b) *Zucchero greggio.*

L'A.I.M.A. non procede al pagamento definitivo che dopo il ritiro dello zucchero, sulla base dei risultati definitivi della verifica del peso e delle analisi effettuate sui campioni prelevati al momento del ritiro.

Art. 10.

Il pagamento delle spese di magazzinaggio

Nel corso della durata del contratto di magazzinaggio, il pagamento delle spese forfettizzate di magazzinaggio dovute dall'A.I.M.A. al venditore è effettuato secondo quanto previsto nell'apposita convenzione. Una decade iniziata è pagata per intero.

Le fatture delle spese di magazzinaggio, sono fornite in tre esemplari, ogni mese, ed inviate all'A.I.M.A. nei primi dieci giorni del mese seguente.

L'IVA è computata separatamente.

In seguito alla determinazione del peso reale dello zucchero, la cifra dovuta a titolo di spese di magazzinaggio è eventualmente assestata in funzione della differenza di peso constatata ed il saldo è pagato dal debitore entro i termini previsti in convenzione.

Capo IV

IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ ED IL RITIRO DELLO ZUCCHERO

Art. 11.

Il trasferimento di proprietà

Il trasferimento di proprietà a favore dell'A.I.M.A. ha luogo nel momento del pagamento provvisorio.

In applicazione del contratto di magazzinaggio, il venditore si assume integralmente la responsabilità della conservazione del prodotto per il quale sopporta il costo delle spese effettive di magazzinaggio e di assicurazione compreso l'obbligo previsto all'art. 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2103/77. In caso di deterioramento, che non dà luogo all'obbligo di sostituzione, dello zucchero nel corso del contratto di magazzinaggio, il venditore sopporta le riduzioni di prezzo che possono risultarne.

Il trasferimento di proprietà comporta per il venditore la perdita del diritto al rimborso delle spese di stoccaggio secondo le disposizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1358/77.

Art. 12.

Il ritiro dello zucchero

a) *Ritiro effettivo.*

Lo zucchero acquistato dall'A.I.M.A. resta, nel limite della durata fissata nel contratto di magazzinaggio, nel magazzino in cui si trovava al momento dell'offerta. All'atto del ritiro, la merce è caricata a spese del venditore, in presenza delle parti o di loro rappresentanti, su un mezzo di trasporto a scelta dell'organismo d'intervento o dell'acquirente dello zucchero.

La cadenza di carico deve corrispondere alla capacità di svincolo dal magazzino garantita nell'offerta.

b) *Proroga del ritiro.*

L'A.I.M.A. può convenire, secondo quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2103/77, con il venditore che il ritiro effettivo sia effettuato posteriormente alla data di scadenza del contratto di magazzinaggio. In tal caso l'A.I.M.A. conclude con il venditore un nuovo contratto di magazzinaggio per il periodo convenuto, incarica gli esperti di cui all'art. 18 del regolamento (CEE) n. 2103/77 di procedere a sue spese, prima della scadenza del suddetto termine, al prelievo dei campioni indicati allo stesso articolo ed alla verifica del peso, liquida definitivamente il prezzo d'acquisto e può riconoscere, a richiesta del venditore che l'obbligo di caricare lo zucchero acquistato sul mezzo di trasporto è soddisfatto con il pagamento all'A.I.M.A. delle relative spese stabilite sulla base delle tariffe in vigore il giorno della scadenza del termine massimo di validità del contratto di magazzinaggio previsto al paragrafo 4 dell'art. 16 del regolamento (CEE) n. 2103/77.

Art. 13.

Verifiche sullo zucchero al momento del ritiro

a) *Zucchero bianco.*

Gli esperti designati di comune accordo fra l'A.I.M.A. ed il venditore si assicurano che lo zucchero scorra liberamente e che la merce, compresa quella sostituita, sia in uno stato di

buona conservazione. Gli stessi esperti effettuano la verifica partita per partita, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del citato regolamento (CEE) n. 2103/77.

In particolare:

la pesatura: la determinazione del peso di ciascuna partita ha luogo, per pesatura sulle bascule dei depositi o magazzini nei quali la merce è immagazzinata. Le spese di verifica del peso sono a carico del venditore, mentre sono a carico dell'A.I.M.A. le spese relative agli esperti che effettuano la verifica del peso;

la campionatura: l'A.I.M.A. fa effettuare su ciascuna partita a sue spese, dei prelievi di campioni in 4 esemplari di cui uno è destinato ad ognuno dei contraenti ed i rimanenti due sono conservati in vista di un'eventuale analisi d'arbitrato;

analisi: un'analisi qualitativa di ogni partita può essere effettuata per ciascuna delle parti ed a sue spese, conformemente alle disposizioni dell'art. 18 citato;

condizionamento: l'A.I.M.A., per campione, esamina se i sacchi siano conformi alle norme regolamentari e se non presentino tracce o macchie d'umidità.

In caso di controversie sui risultati delle analisi si applica il paragrafo 2 dell'art. 18 citato e per le relative spese il paragrafo 3 dello stesso articolo.

b) *Zucchero greggio.*

Gli esperti, di cui alla precedente lettera *a*) di questo articolo, prelevano 4 campioni per ciascuna partita di 500 tonnellate, di cui uno è destinato ad ognuno dei contraenti e 2 sono conservati in vista di un'eventuale analisi di arbitrato.

L'A.I.M.A. ed il venditore procedono ad effettuare le analisi dei loro campioni rispettivi ed in caso di controversia tra i contraenti in ordine alla resa dello zucchero greggio acquistato si applica il quarto comma dell'art. 18.

(5164)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 30 luglio 1984, n. 27.

Riscossione - Rimborsi d'ufficio dell'addizionale straordinaria 8% sulle ritenute alla fonte.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Al centro informativo delle imposte dirette
Al Consorzio nazionale esattori

L'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649, ha disposto l'aumento dal 20 al 25% della misura della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari, di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati dal 1° ottobre 1983; contestualmente, ha altresì disposto che dalla medesima data non debba più avere applicazione la relativa addizionale straordinaria, istituita con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

D'altra parte, l'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, prevede che le aziende ed istituti di credito effettuino annualmente due versamenti in acconto delle anzidette ritenute, nei mesi di giugno e di ottobre, ciascuno pari, per l'anno 1983, al 45% delle somme complessivamente versate per l'anno precedente.

Dal mancato coordinamento tra quest'ultima disposizione, che non consente di effettuare versamenti in acconto in misura inferiore a quella prevista dalla legge, neanche quando il sostituto d'imposta sia in grado di stabilire con certezza che le somme anticipate risulteranno superiori al debito effettivo, e quella sopra richiamata, che fa venir meno l'obbligo del pagamento dell'addizionale straordinaria, è possibile ipotizzare che dalle dichiarazioni mod. 770-*bis*, prodotte per l'anno 1983, emergano dei crediti per addizionale, nei confronti delle aziende ed istituti di credito.

In proposito, si rammenta che l'art. 2 del decreto-legge n. 512 ha integrato l'art. 35 del decreto-legge n. 46, disponendo che, se l'ammontare dei versamenti in acconto eseguiti dalle aziende di credito per le ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo d'imposta cui l'acconto si riferisce, il rimborso della eccedenza viene eseguito d'ufficio, secondo la procedura di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con il riconoscimento degli interessi a favore del contribuente nella misura del 6% semestrale fissata dall'art. 44 dello stesso decreto.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 7 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, istitutivo di detta imposizione aggiuntiva — in forza del quale l'addizionale applicata alle ritenute segue integralmente la disciplina relativa alle ritenute stesse — la normativa sopra richiamata deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi di credito per addizionale.

Conseguentemente, l'esistenza del credito verrà rilevata direttamente dall'ufficio delle imposte in sede di liquidazione, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, delle dichiarazioni 770-*bis* presentate dagli istituti di credito in qualità di sostituti di imposta, mentre al rimborso dovrà provvedere, su proposta dell'ufficio medesimo, l'intendenza di finanza mediante emissione di apposito ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta stessa. Per le dichiarazioni presentate ai centri di servizio, si richiamano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

* * *

Le intendenze di finanza, che unitamente agli ispettorati compartimentale delle imposte dirette ed ai centri di servizio accuseranno ricevuta della presente circolare a questo Ministero, provvederanno a trasmetterne copia ai dipendenti uffici delle imposte.

Il Ministro: VISENTINI

(5175)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario

Le prove scritte del concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 6 giugno 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179, del 30 giugno 1984 avranno luogo in Roma, Ergife Hotel Palace, via Aurelia 619, nei giorni 13-14 e 15 febbraio 1985 con inizio alle ore 8.

I concorrenti dovranno presentarsi in Roma, Ergife Hotel Palace, via Aurelia 619, nei seguenti giorni:

a) i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L, il giorno 11 febbraio 1985 dalle ore 9 alle ore 12,30;

b) i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z, il giorno 12 febbraio 1985 dalle ore 9 alle ore 12,30,

per le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni succitati non potranno effettuare l'identificazione personale a meno che non rinunziano alla consultazione di testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati testi portati a mano nei giorni delle prove d'esame.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpus Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino).

I predetti testi sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno riportare, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

(4940)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a sei posti di consigliere nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1957, n. 3;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la « copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione », in particolare l'art. 28-*ter;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 relativo alla corresponsione del compenso incentivante istituito con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, relativo alla determinazione delle piante organiche ed alla denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1984, registro n. 3, foglio n. 226, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire quattordici posti nella carriera direttiva del ruolo dell'ispettorato tecnico dell'industria;

Ravvisata l'opportunità, in relazione alle esigenze di servizio, di coprire i posti vacanti ripartendoli tra la qualifica di consigliere e quella di ispettore, mediante distinti concorsi;

Visto il parere n. 3/76 del 27 aprile 1976, espresso dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, concernente il programma di esame da adottare per l'accesso alla qualifica di consigliere nella carriera e ruolo predetti;

Visto il parere n. 10/79 del 3 dicembre 1979, espresso dalla 2ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, concernente l'inserimento del diritto comunitario nella prova orale dei concorsi per l'accesso ed il passaggio alla carriera direttiva di alcuni ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria.

Dei suddetti sei posti, un sesto, pari ad un posto, è riservato ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei diplomi di laurea prescritti al successivo art. 2.

Il posto riservato che non venisse coperto per mancanza di riservatario utilmente collocato nella graduatoria verrà conferito, nell'ordine, ad altro candidato idoneo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali, in scienze politiche, in economia e diritto rilasciato da Università degli studi di Stato o legalmente riconosciute.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabiliti dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Divisione I Ufficio concorsi Via Molise, 2 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Università degli studi di Stato o legalmente riconosciuta presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera nella quale intendono sostenere il colloquio obbligatorio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio sulle materie indicate nel seguente programma:

A) *Prove scritte*:

1) diritto privato e/o costituzionale e/o amministrativo;

2) economia politica.

B) *Colloquio*: il colloquio, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte verterà sulle seguenti:

1) contabilità di Stato;

2) diritto internazionale pubblico e privato;

3) elementi di statistica;

4) nozioni di diritto comunitario;

5) lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere amministrativo.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 11 *e* 12 *dicembre* 1984, *alle ore* 8,30, *presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n.* 4, *Roma.*

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Divisione I (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Divisione I (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a

comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consigliere in prova nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria e conseguiranno la nomina a consigliere, previo giudizio favorevole dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Qualora il giudizio sia sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo corrispondente al settimo livello iniziale, oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1984
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 302

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Divisione I Ufficio concorsi Via Molise, 2 00187 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in c.a.p. tel. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa) (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso via data . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . (5);

8) di voler sostenere il colloquio obbligatorio di lingua (indicare francese, inglese o tedesca).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni tel. . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma (6)

Visto per l'autenticazione della firma del sig.

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o

perdono giudiziale) la data del provvedimento dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . ., con la qualifica di . ., presso la quale è stato assunto il . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . dal . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(5145)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di otto allievi, più due in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle materie: «conservazione dei manufatti metallici», «conservazione della doratura e della scultura policroma lignea», «conservazione dei dipinti», «conservazione delle pitture murali» - anno accademico 1984-85.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, sull'approvazione del regolamento e ruolo organico dell'opificio delle pietre dure di Firenze;

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955 concernenti rispettivamente l'istituzione dell'Istituto centrale per il restauro e l'approvazione del regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 23, per il quale rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'opificio delle pietre dure;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, art. 11 «Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale» per il quale compete all'opificio l'insegnamento del restauro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di otto allievi, più due in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle seguenti materie:

a) conservazione dei manufatti metallici	allievi	2
b) conservazione della doratura e della scultura policroma lignea	»	1 + 1
c) conservazione dei dipinti	»	3
d) conservazione delle pitture murali	»	2 + 1

Al concorso possono partecipare i cittadini stranieri, ai quali vengono riservati due posti in soprannumero.

I candidati che sono forniti di duplice cittadinanza (italiana e straniera) possono concorrere soltanto come cittadini italiani.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o il titolo equipollente;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque;

3) cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri, vedi secondo comma dell'art. 1 del presente bando;

4) buona condotta.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate e fatte pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro - Via degli Alfani n. 78 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* per i cittadini italiani, ed entro il termine di quarantacinque giorni per i cittadini stranieri.

La data di arrivo delle domande spedite a mezzo posta sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro dell'ufficio postale accettante; mentre per quelle recapitate a mano dal timbro dell'ufficio accettazione dell'opificio delle pietre dure.

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza (indicare quale);

5) per quale settore intendono concorrere (i candidati tengono presente che non si può presentare domanda di partecipazione per più di uno dei settori indicati all'art. 1);

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere variazioni di indirizzo.

Alla domanda di cui sopra dovranno essere allegati:

a) diploma originale o copia su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di licenza di scuola media inferiore (per i cittadini stranieri diploma equipollente), ovvero certificato in carta legale, rilasciato dall'istituto presso cui si sono compiuti gli studi, da cui risulti il titolo di studio e la votazione conseguita. Non saranno ritenuti validi i certificati di iscrizione a corsi o istituti di altro tipo o livello;

b) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono diritti preferenziali, a parità di merito, per l'ammissione al corso. A tal fine i concorrenti dovranno presentare i titoli attestanti l'effettivo esercizio della professione di restauratore o il tirocinio compiuto presso studi di restauro e raccolte pubbliche di antichità e d'arte, nonchè i titoli di studio eventualmente conseguiti presso gli istituti o licei artistici o presso istituti di istruzione superiore;

c) due fotografie formato tessera;

d) ricevuta di versamento di L. 300 (trecento) quale tassa per l'esame di ammissione, effettuato mediante modulo di conto corrente postale (n. 1016), intestato all'ufficio registro, tasse concessioni governative di Roma, tasse scolastiche.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande redatte in carta semplice, prive di autenticazione o mancanti di uno o di tutti i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del presente articolo non saranno considerate valide.

Art. 4.

Le pratiche di iscrizione degli stranieri devono essere svolte esclusivamente tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, che dovrà autenticare la firma sulla domanda — art. 3, ultimo comma — legalizzare il titolo di studio posseduto dal candidato e dichiararne la corrispondenza al titolo di studio italiano richiesto per l'ammissione al concorso (III media); tradurre e legalizzare eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 3, lettera *b*).

Ai fini della scadenza dei termini farà fede il protocollo di ufficio apposto sulla lettera di trasmissione.

Per i residenti all'estero sarà accolta la riserva di regolarizzare i documenti, limitatamente all'applicazione della marca da bollo sulla domanda e sul titolo di studio e al pagamento della tassa di ammissione, all'atto dell'arrivo a Firenze.

Art. 5.

L'esame di ammissione consiste di una prova orale di storia dell'arte, di una prova di disegno e di un esperimento pratico.

Per la prova orale di storia dell'arte il candidato deve dimostrare di avere cognizioni generali di storia dell'arte italiana, dal Sec. XII al Sec. XIX integrata da nozioni generali sulla storia e sulle tecniche di pittura, scultura e arti minori.

Per la prova di disegno deve eseguire in sei ore di tempo la riproduzione a tratto lineare, senza chiaroscuro, di un dipinto italiano dall'originale, o di una scultura o di un oggetto.

Per l'esperimento pratico il candidato deve dimostrare di conoscere i principali procedimenti delle tecniche delle materie a concorso; per i settori *a*) e *b*) l'esperimento consisterà nell'integrazione in plastilina di parti mancanti di un oggetto seguendo le indicazioni di un modello; per i settori *c*) e *d*) l'esperimento consisterà nella esecuzione di una stuccatura a gesso e colla e in alcuni saggi di integrazione ad acquarello di una campionatura di colori riprodotti in quadricomia.

L'esperimento pratico si svolgerà secondo l'orario fissato dalla commissione esaminatrice entro un periodo massimo di sei giorni lavorativi e consecutivi, senza possibilità di interruzione per nessun motivo.

Anche per i concorrenti cittadini stranieri, le prove d'esame saranno tenute in lingua italiana. Si precisa che per i candidati stranieri che abbiano seguito studi all'estero e obbligatorio sostenere una prova orale in lingua italiana per essere ammessi alle prove di esame del presente concorso.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Art. 7.

La votazione della prova è espressa in decimi. La graduatoria è formata in base alla votazione risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Sono considerati idonei coloro che conseguono una votazione complessiva non inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi) e non meno di 6/10 (sei/decimi) in ciascuna prova. Se uno o più candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa può essere acconsentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima.

La graduatoria è unica per ogni settore; la ripartizione dei posti e effettuata in base alla graduatoria medesima.

Art. 8.

I concorrenti saranno tempestivamente informati sia della data di inizio degli esami, sia sul luogo ove gli esami stessi si svolgeranno, mediante lettera raccomandata. L'amministrazione per i beni culturali non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale, fornito dai candidati; o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali non imputabili al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

I candidati che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, far pervenire al medesimo ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione al concorso di che trattasi, conferma scritta di accettazione accompagnata dai sottoindicati:

Concorrenti italiani:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando;

certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore a tre mesi, rispetto alla data di comunicazione della ammissione.

Concorrenti stranieri:

documento attestante luogo e data di nascita;

attestato di cittadinanza;

documento che comprovi la buona condotta, in data non anteriore a tre mesi, rispetto alla data di comunicazione della ammissione.

Tutti i documenti suindicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

Il mancato adempimento agli obblighi contenuti nell'art. 9 del presente bando, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione richiesta nel citato articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto all'ammissione ai corsi del presente concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

(5030)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 12

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria e/o alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Cantù (Como).

(5166)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso a due posti di aggiunto di ragioneria nel ruolo ragioneria della carriera di concetto del personale amministrativo.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aggiunto di ragioneria nel ruolo ragioneria della carriera di concetto del personale amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

(5207)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 275 del 5 ottobre 1984 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda servizi municipalizzati in L'Aquila: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di capo servizio igiene urbana.

Azienda farmaceutica municipalizzata di L'Aquila:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore di farmacia.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1984, n. 35.

Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 16 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico

1. Le funzioni in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico previste dagli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 luglio 1966, n. 615, e trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 101, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla giunta regionale che si avvale del comitato tecnico consultivo regionale contro l'inquinamento atmosferico.

2. Tale comitato, nella composizione prevista dal successivo art. 2, è istituito ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 ed ha, oltre a competenze d'ordine consultivo, anche il compito di formulare proposte alla giunta regionale di iniziative utili ad approfondire la conoscenza dei fenomeni attinenti l'inquinamento atmosferico ed acustico.

Art. 2.
Composizione

1. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, ed è composto:

a) dall'assessore all'ambiente ed ecologia, che lo presiede;

b) dai dirigenti dei servizi protezione aria e programmazione del settore ambiente ed ecologia, nonché dal dirigente del servizio igiene pubblica del settore igiene e sanità;

c) dai responsabili di una unità operativa chimica, medicomicrografica e tossicologica, sicurezza del lavoro ed impiantistica, fisica e tutela dell'ambiente, prescelti dalla giunta regionale tra quelli dei presidi multizonali di igiene e prevenzione;

d) da un esperto di comprovata esperienza per ciascuna delle materie metereologica, chimica industriale, impiantistica, tossicologica e acustica;

e) dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco per la Lombardia;

f) dall'ispettore regionale della motorizzazione civile;

g) da un esperto designato dall'unione regionale province lombarde;

h) da un esperto designato dalla sezione lombarda dell'ANCI;

i) da due esperti designati dal presidente della unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I componenti di cui alle lettere *e*), *f*), possono designare loro rappresentanti.

3. Nel decreto di nomina sono indicati la durata degli incarichi degli esperti di cui al precedente comma, lettera *d*), i quali durano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi esperti.

4. Funge da segretario del comitato un impiegato regionale di livello non inferiore al VII, assegnato al servizio protezione aria del settore ambiente ed ecologia.

Art. 3.
Funzionamento

1. Il comitato di cui al precedente art. 2 può articolarsi in commissioni per l'istruttoria delle questioni sottoposte al suo esame.

2. L'assessore preposto al settore ambiente ed ecologia promuove, ove necessario, riunioni specifiche del comitato con funzionari della Regione, nonché dello Stato e degli enti locali, previo consenso delle rispettive amministrazioni.

3. L'assistenza tecnico-amministrativa e documentale è prestata dal servizio protezione aria del settore ambiente ed ecologia.

4. Ai componenti il comitato e le commissioni si applicano le disposizioni della legge regionale 23 novembre 1982, n. 63.

Art. 4.
Coordinamento regionale dei servizi di rilevamento

1. La Regione provvede al coordinamento dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico istituiti e gestiti dalle province ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e stabilisce le modalità per l'integrazione dei sistemi di rilevamento a livello regionale nonché, d'intesa con i competenti organi delle altre Regioni e dello Stato, a livello interregionale e nazionale.

2. A tal fine, la giunta regionale, sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione del consiglio regionale, definisce, sentite le province e il comitato di cui al precedente art. 2, con proprie deliberazioni, le metodologie, i parametri e gli standards di misurazione degli inquinamenti e le modalità di trasmissione e di elaborazione dei dati.

Art. 5.
Contributi alle province

1. La Regione concede alle province contributi in capitale *una tantum* per programmi di sviluppo per l'acquisto di attrezzature dei servizi di rilevamento.

2. Entro due mesi dalla data di emanazione delle deliberazioni di giunta previste dal secondo comma del precedente art. 4 le province presentano un piano tecnico-finanziario nel quale sono specificati gli interventi necessari all'istituzione o all'adeguamento del proprio sistema di rilevamento ai criteri fissati dalla Regione.

3. Il consiglio regionale su proposta della giunta, approva il piano di riparto dei contributi entro i successivi due mesi.

4. Con l'approvazione del piano di riparto la Regione attribuisce alle province le apparecchiature periferiche già acquistate in attuazione del piano deliberato dal consiglio regionale, il 30 novembre 1978, n. II/945.

Art. 6.
Realizzazione delle attività di coordinamento

1. La giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisto e alla gestione diretta delle attrezzature tecniche necessarie per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di cui al precedente art. 4, primo comma.

Art. 7.
Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dal precedente art. 5, primo comma, è autorizzata a favore delle province la concessione di contributi in conto capitale per programmi di sviluppo per la spesa annua di lire 1.200 milioni per il biennio 1984-85.

2. Per l'acquisto da parte della Regione delle attrezzature tecniche, di cui al precedente art. 6, è autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni per il biennio 1984-85.

3. Per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature della Regione relative alla rete di rilevamento antinquinamento e meteorologico di cui al precedente art. 4, primo comma, è autorizzata per il 1984 la spesa di lire 150 milioni.

4. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente terzo comma si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

5. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai precedenti primo e secondo comma del presente articolo trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1984-86, parte II « Spese per programmi di sviluppo » progetto 4.4.4.2. « Realizzazione e gestione della rete di controllo degli inquinamenti atmosferici » tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

6. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 1.500 milioni per l'anno 1984 di cui ai precedenti primo e secondo comma si fa fronte mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

7. Al finanziamento dell'onere di lire 150 milioni di cui al precedente terzo comma si provvede mediante impiego per pari quota della somma stanziata al cap. 1.4.4.4.2.525 « Spese per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature e della rete di rilevamento antinquinamento e meteorologica » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

8. In relazione a quanto disposto dai precedenti primo, secondo e sesto comma del presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984, parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 4, progetto 2, sono istituiti i seguenti capitoli:

il cap. 2.4.4.4.2.1815 « Contributi in capitale alle province per l'acquisto di attrezzature per il servizio di rilevamento atmosferico » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.200 milioni;

il cap. 2.4.4.4.2.1816 « Spese per l'acquisto diretto di attrezzature tecniche per il coordinamento e l'integrazione dei servizi provinciali di rilevamento atmosferico » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 300 milioni.

9. Agli oneri derivanti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e successivi.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Fino a quando non è insediato il comitato di cui al precedente art. 2 continua a svolgere le funzioni previste dalla legge n. 616/66 il comitato ivi previsto.

2. La giunta regionale provvede alla nomina del comitato entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge; entro quarantacinque giorni da tale data, devono essere designati gli esperti di cui alla lettera *d*), del precedente art. 2.

3. Fino all'attivazione dei servizi di rilevamento delle province di Bergamo e Brescia la Regione assicura la gestione delle apparecchiature installate in attuazione del piano approvato dal consiglio regionale con deliberazione 30 novembre 1978, n. II/945.

4. Resta ferma la validità degli atti amministrativi già assunti ai sensi della legge regionale 23 agosto 1974, n. 49; possono altresì essere effettuati i successivi atti esecutivi.

Art. 9.

Abrogazione di norme

1. E' abrogata la legge regionale 23 agosto 1974, n. 49.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 luglio 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *maggio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 6 *luglio* 1984 *prot. n.* 22702/8823).

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1984, n. **36.**

Prima costituzione della dotazione regionale di strutture e infrastrutture mobili per interventi di protezione civile.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 16 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La regione Lombardia provvede alla costituzione di una dotazione di prefabbricati e infrastrutture mobili da utilizzare negli interventi di soccorso previsti in materia di protezione civile dalla legge 8 dicembre 1970, n. 996, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 e dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

1. La giunta regionale è autorizzata ad acquistare con procedura d'urgenza ed a trattativa privata prefabbricati ed infrastrutture per un valore massimo di lire 1.500 milioni.

2. L'utilizzo del materiale acquistato, sul territorio regionale è disposto con decreto del presidente della giunta regionale o di suo delegato.

3. Nel caso di partecipazione ad attività di soccorso sul territorio di altre regioni l'utilizzo è disposto previa richiesta del Ministero della protezione civile, con delibera della giunta regionale. In via eccezionale il primo utilizzo temporaneo delle strutture è disposto a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 1984 secondo specifici accordi della giunta regionale con il Ministero della protezione civile.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per il 1984 la concessione di contributi in capitale di lire 1.500 milioni.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente primo comma si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.5.1.735 « Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo » iscritto nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

3. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 alla parte II, ambito 1, settore 7, obiettivo 1, progetto 6, è istituito il cap. 2.1.7.1.6.1830 « Contributi per l'acquisto di prefabbricati e di infrastrutture mobili a favore delle popolazioni colpite da eventi sismici » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.500 milioni.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 luglio 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *maggio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 7 *luglio* 1984 *prot. n.* 22802/8909).

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1984, n. **37.**

Contributo annuale della regione Lombardia all'Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 16 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica qualificata, di documentazione, di informazione bibliografica nelle materie di competenza regionale, e al fine di potenziare la biblioteca anche per la sua apertura al pubblico, la Regione concede un contributo annuo di funzionamento all'ente Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica di Milano (ISAP) fondato dal comune e dalla provincia di Milano e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964 n. 1298.

Art. 2.

1. L'erogazione del contributo, di cui all'articolo precedente, è disposta annualmente in unica soluzione con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente delegato.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 150 milioni.

2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Al finanziamento dell'onere di lire 150 milioni per l'anno 1984 previsto dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione di pari quota della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.5.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese correnti per l'esercizio di funzioni normali» iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziaro 1984.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 alla parte I, ambito 2, settore 6, finalità 3, attività 3 è istituito il capitolo 1.2.6.3.3.1837 «Contributo annuo di gestione all'Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica (ISAP)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 150 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 13 luglio 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 30 *maggio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 6 *luglio* 1984 *prot. n.* 22702/8824).

(4981)

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1984, n. **38.**

Modifica alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 84, concernente la disciplina dell'attività di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 10 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1) Il secondo comma dell'art. 4, della legge regionale 28 novembre 1983, n. 84, è soppresso e sostituito dal seguente:

«2) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato regionale di livello non inferiore al sesto».

Art. 2.

1) Il quarto e quinto comma dell'art. 15 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 84, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

«4) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale — in sede di prima applicazione — indice una sessione straordinaria di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico».

«5) Requisito di ammessione alla suddetta sessione straordinaria, indipendentemente dal titolo di studio, è l'aver prestato attività di accompagnamento, da dimostrarsi con idonea documentazione, per non meno di 365 giorni effettivi nel quinquennio 1979-83, ovvero per non meno di 130 giorni effettivi nel biennio 1982-83 a favore di enti operanti nel settore del turismo o presso agenzie di viaggio e turismo».

Art. 3.

1) Ai fini dell'ammissione alla sessione straordinaria d'esame, gli interessati devono presentare apposita domanda alla giunta regionale — settore commercio e turismo — entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono altresì ammessi coloro che abbiano già presentato domanda e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 4.

Clausola d'urgenza

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 agosto 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *luglio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 3 *agosto* 1984 *prot. n.* 21402/10223).

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1984, n. 39.

Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore storico, architettonico, artistico ed archeologico.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 10 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

1) La Regione, al fine di promuovere la protezione e la valorizzazione del patrimonio edilizio di interesse ambientale, architettonico, artistico nonché del patrimonio archeologico, concede contributi:

a) per l'acquisto di immobili e loro pertinenze ed eventuali fasce di rispetto aventi interesse ambientale, architettonico o artistico nonché rappresentanti esempi di archeologia industriale;

b) per l'esecuzione di interventi di manutezione straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse ambientale, architettonico o artistico, nonché rappresentanti esempi di archeologia industriale;

c) per l'acquisto di terreni sui quali siano in corso scavi archeologici, ovvero sui quali insistano reperti immobili di interesse archeologico, o in cui sia stata accertata la presenza di reperti archeologici;

d) per l'acquisto di aree di rispetto interno a zone archeologiche;

e) per la costruzione e la manutenzione di opere finalizzate alla valorizzazione di immobili di interesse archeologico, nonché per la realizzazione di strutture stabili di protezione degli immobili stessi.

Art. 2.

1) I contributi finalizzati all'acquisto degli immobili di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, sono concessi ai comuni e alle province.

2) I contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, sono concessi oltre che ai comuni e alle province, a soggetti proprietari, ivi compresa la Regione in osservanza a quanto disposto dai successivi articoli 4 e 5.

3) I contributi finalizzati all'acquisto degli immobili di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 1, sono concessi esclusivamente ai comuni e alle province.

4) I contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera *e*) dell'art. 1, sono concessi ai soggetti proprietari degli immobili oggetto dell'intervento.

Art. 3.

1) Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono essere presentate alla giunta regionale entro il 30 settembre 1984 per il biennio 1984-85 ed entro il 28 febbraio 1985 per l'anno 1986.

Art. 4.

1) La domanda di contributo per l'acquisto di immobili di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) almeno due planimetrie, tra le quali un estratto catastale, contenenti una dettagliata descrizione dell'immobile, nonché del circostante contesto ambientale e nelle quali siano messe in evidenza le principali modificazioni urbanistiche e territoriali intervenute dall'epoca di realizzazione dell'opera;

b) documentazione ottenuta con indagine tecnica non distruttiva, dello stato di fatto con l'indicazione delle eventuali stratificazioni e aggiunte, nonché di ogni elemento artisticamente significativo;

c) relazione illustrativa contenente la descrizione dello stato di fatto con l'indicazione dei dati riassuntivi delle superfici e dei volumi, la descrizione dello stato di conservazione della costruzione e delle finiture, la descrizione delle caratteristiche tipologiche e strutturali, nonché circa le destinazioni d'uso dell'immobile, corredata di note storico-critiche e dall'indicazione delle relative bibliografie;

d) stralcio dello strumento urbanistico generale e, ove esistente, esecutivo, con riferimento all'immobile ed al contesto circostante, ed estratto dalle relative norme urbanistico-edilizie applicabili;

e) ove si tratti di immobile vincolato, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, copia della documentazione comprovante l'esistenza di tale vincolo;

f) copia della scheda di rilevamento o di inventario, ove esistente, ai sensi della legge regionale 19 marzo 1980, n. 30;

g) relazione sulla utilizzazione che si intende perseguire e il programma di gestione economico-culturale;

h) parere della competente sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali sulla rilevanza artistica del bene e sulla compatibilità dell'utilizzazione prevista con le esigenze di tutela, relativamente agli immobili soggetti alla tutela di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089;

i) preventivo del costo dell'intervento;

l) copia della denuncia inviata al competente Ministero, ove necessario, ai sensi degli articoli 28 e 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

m) l'autorizzazione, ove necessaria, prevista dagli articoli 24 e 26 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2) La domanda di contributo per l'esecuzione degli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, deve essere corredata, oltre che dai documenti elencati dal precedente primo comma, anche dai seguenti elaborati:

a) relazione descrittiva dei criteri che si intendono seguire in ordine alla realizzazione dell'intervento progettato, e al fine di assicurare la valorizzazione degli elementi qualificanti dell'immobile, nonché la conservazione dei suoi tipici valori ambientali, architettonici ed artistici;

b) progetti di massima redatti in scala adeguata, dai quali risulti evidente il carattere dell'intervento per il quale si chiede il contributo.

3) La domanda di contributo per l'acquisto degli immobili di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente art. 1 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) parere favorevole della competente sovrintendenza archeologica;

b) estratto catastale dell'immobile da acquisire e di quelli circostanti;

c) copia del decreto di vincolo, emesso ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

d) relazione illustrativa circa l'importanza archeologica dell'immobile da acquistare, nonché in merito alla utilizzazione cui lo si intende adibire;

e) indicazione delle modalità circa l'apertura al pubblico dell'area archeologica, deliberate dall'ente richiedente in conformità alle norme vigenti;

f) preventivo del costo dell'acquisto.

4) La domanda di contributo per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *e*) del precedente art. 1, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) approvazione della competente sovrintendenza archeologica in merito alla utilità dell'intervento progettato, alla sua idoneità allo scopo, nonché alle relative modalità progettuali;

b) estratto catastale dell'immobile interessato dall'intervento e di quelli circostanti;

c) progetto esecutivo dell'intervento, redatto in scala adeguata;

d) relazione illustrativa dell'intervento progettato;

e) preventivo documentato del costo dell'intervento.

Art. 5.

1) La concessione ai privati proprietari dei contributi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 è subordinata alla sottoscrizione da parte dei proprietari degli immobili e alla trascrizione nei registri immobiliari, di un atto unilaterale di obbligo che preveda:

a) l'impegno a non trasferire per atto tra vivi, la proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento o di una parte di esso, per la durata di dieci anni successivamente all'ultimazione dell'intervento stesso;

b) fermo restando quanto previsto dall'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, l'attribuzione alla Regione e in via subordinata, al comune in cui l'immobile è ubicato, del diritto di prelazione a parità di condizioni, esercitabile nel caso in cui la proprietà dell'immobile stesso sia trasferita a titolo oneroso dopo la scadenza del termine stabilito dalla precedente lettera *a*);

c) l'impegno, qualora si tratti di immobili che rivestano eccezionali valori ambientali ed architettonici o artistici, ad assicurare l'apertura degli stessi alle visite del pubblico, secondo tempi e modalità prestabiliti;

d) la previsione di penali nel caso di inadempimento degli obblighi assunti.

2) In ogni caso la violazione dell'obbligo di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma, comporta la perdita del contributo concesso dalla Regione e la sua conseguente decadenza in conformità a quanto previsto dal successivo art. 12.

3) Il contributo viene corrisposto per la totalità della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario ceda gratuitamente alla Regione o al comune l'immobile oggetto dell'intervento, a fronte di una contestuale costituzione del diritto di superficie avente durata da trenta a quarantacinque anni a favore del proprietario cedente.

4) In tal caso devono essere previsti, assieme all'attribuzione del diritto di superficie, l'obbligo di manutenzione dell'edificio, nonché adeguate garanzie per l'adempimento.

Art. 6.

1) La concessione dei contributi di cui alla lettera *e*) del precedente art. 1, è subordinata alla avvenuta accettazione delle condizioni per l'apertura al pubblico delle aree archeologiche interessate.

Titolo II

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 7.

1) La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, approva: entro il 30 novembre 1984 un programma di intervento finanziario che prevede l'assegnazione di contributi in conto capitale per il biennio 1984-85; ed entro il 30 aprile 1985 un programma di intervento finanziario che prevede l'assegnazione di contributi in conto capitale per il 1986.

2) A tal fine, la predisposizione del programma di interventi è effettuata dal servizio coordinamento per il territorio e dal servizio beni ambientali della giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali territorialmente competenti.

3) Tale programma è articolato in modo distinto, a seconda che si tratti di immobili di interesse ambientale, architettonico o artistico, ovvero di immobili di interesse archeologico.

4) Il programma individua i beneficiari e l'importo di ciascun contributo.

5) I contributi sono corrisposti in conto capitale nella misura massima del settantacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile, salvo quanto disposto al precedente art. 5, terzo comma.

6) Nel determinare la misura del contributo si tiene conto degli eventuali contributi devoluti per lo stesso fine dallo Stato e da enti pubblici e di eventuali contributi devoluti dalla Regione stessa.

Art. 8.

1) Al fine della determinazione delle priorità per la concessione dei contributi relativi all'acquisto di immobili di interesse ambientale, architettonico o artistico, la giunta regionale tiene conto di tutti i seguenti elementi:

a) il valore ambientale, architettonico o artistico dell'immobile;

b) lo stato di degrado dell'immobile, l'urgenza di eventuali lavori di ripristino e le sue possibilità di recupero;

c) l'utilizzazione cui si intende adibire l'immobile.

2) Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, la giunta regionale tiene conto degli elementi indicati dal precedente primo comma, nonché:

a) del tipo di ripristino progettato e della destinazione presente e futura dell'immobile;

b) del parere espresso dalla competente sovrintendenza in ordine al valore culturale dell'immobile e all'importanza dell'intervento progettato;

c) della funzionalità dell'intervento progettato rispetto ai programmi di gestione del territorio;

d) del grado di fruibilità dell'immobile, anche in relazione alla destinazione d'uso prevista;

e) della eventuale collocazione dell'immobile in zone di parchi naturali o in zone di particolare rilevanza ambientale, ovvero nei centri storici.

3) Per la concessione dei contributi aventi ad oggetto immobili di interesse archeologico, è data preferenza agli interventi comportanti l'ampliamento di aree e zone archeologiche esistenti di proprietà pubblica, nonché a quelli riguardanti ambiti compresi nel territorio di più comuni.

Art. 9.

1) Il programma di intervento finanziario approvato dalla Regione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

2) Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del programma, i soggetti beneficiari devono trasmettere alla giunta regionale ai fini dell'ottenimento dei contributi, la documentazione elencata nei successivi commi terzi e quarto del presente articolo.

3) Per l'ottenimento dei contributi finalizzati all'acquisto di immobili, occorre presentare:

a) ove si tratti di acquisto a trattativa privata, la copia del contratto preliminare di compravendita;

b) ove si tratti di acquisizione mediante procedura espropriativa, in attuazione di previsioni urbanistiche, la copia dell'istanza di emissione del decreto di esproprio;

c) la documentazione dei necessari finanziamenti ed affidamenti, per la parte di spesa non coperta da contributo regionale.

4) Per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, nonché per quelli finalizzati alla esecuzione degli interventi di cui alla lettera *e*) del precedente art. 1, occorre presentare:

a) l'autorizzazione o la concessione comunale, corredata dai relativi progetti esecutivi, nonché, ove necessario, del nulla-osta della competente sovrintendenza e del servizio beni ambientali della giunta regionale;

b) la documentazione dei necessari finanziamenti o affidamenti, per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale;

c) ove necessario, l'impegno unilaterale di cui al precedente art. 5, munito della prova della intervenuta trascrizione;

d) ove necessario, l'atto di impegno alla cessione gratuita dell'immobile alla Regione o al comune, nelle ipotesi previste dal precedente art. 5, terzo comma.

Art. 10.

1) Accertata l'idoneità della documentazione trasmessa, entro due mesi dal termine di cui al secondo comma del precedente art. 9, il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, concede il contributo e ne dispone l'erogazione con proprio decreto secondo quanto disposto dai successivi commi.

2) I contributi per l'acquisto di immobili sono erogati entro due mesi dalla loro concessione.

3) Ove si tratti di acquisizione mediante trattativa privata, i relativi contratti dovranno essere stipulati, a pena di decadenza del contributo, entro tre mesi dall'avvenuta concessione.

4) I contributi finalizzati all'esecuzione di opere devono essere corrisposti per una quota pari all'ottanta per cento del loro ammontare, all'atto della presentazione del certificato di inizio lavori, rilasciato dal comune competente per territorio.

5) Tali lavori devono essere iniziati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione al soggetto beneficiario dell'intervenuta concessione, e devono essere ultimati entro tre anni dal loro inizio, salva la facoltà della Regione di concedere una proroga di tale termine allorquando il ritardo dipenda da cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario e riconducibili alla complessità dell'intervento, accertata dai competenti uffici regionali.

6) Entro dieci giorni dalla presentazione del certificato di collaudo dei lavori, deve essere corrisposta la restante quota del venti per cento, ovvero la minor somma dovuta nel caso in cui il costo complessivo dell'intervento sia risultato inferiore a quello preventivato.

7) Il collaudo dei lavori è effettuato da un tecnico nominato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, con le modalità di cui al titolo V della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70.

8) I collaudatori accertano l'avvenuta esecuzione dei lavori a regola d'arte, verificando altresì, l'esatto ammontare delle relative spese, sulla base della documentazione allegata alla domanda di contributo, del relativo progetto e del relativo giornale dei lavori. Ultimate le operazioni con esito favorevole, il collaudatore rilascia il certificato di collaudo.

Art. 11.

1) Qualora i lavori finanziati con i contributi di cui alla presente legge non siano ultimati nel termine stabilito dal precedente art. 10, quinto comma, o in quello eventualmente prorogato ai sensi del medesimo quinto comma, il comune competente per territorio, ovvero un funzionario incaricato dall'assessore regionale competente, qualora si tratti di intervento comunale, accerta lo stato di attuazione dei lavori e determina l'ammontare delle spese sostenute.

2) Nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a ragioni considerate giustificate dalla giunta regionale, questa può deliberare la conferma della quota di contributo commisurata alla parte di intervento realmente attuata e la contestuale decadenza della restante quota.

3) Nel caso in cui la particolare situazione di fatto renda opportuna l'ultimazione dei lavori progettati, la giunta regionale, con propria deliberazione motivata, può disporre l'ultimazione d'ufficio dei lavori stessi, usufruendo della quota di contributo non utilizzata dal beneficiario, e recuperando dal beneficiario stesso le eventuali spese ulteriori, con la procedura prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4) In ogni altro caso, la giunta regionale delibera la decadenza per l'intero ammontare del contributo concesso.

Art. 12.

1) In caso di decadenza parziale o totale, dal contributo, le somme corrisposte al beneficiario e da restituire alla Regione, devono essere aumentate sulla base dell'incremento del costo della vita, accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo intercorrente tra la data di erogazione delle suddette somme ed il giorno della loro restituzione, nonché sulla base di un tasso di interesse semestrale pari al quindici per cento calcolato con riferimento al medesimo periodo.

Art. 13.

1) La Regione, al fine di sviluppare la conoscenza e la diffusione degli interventi di cui al titolo della presente legge attiva iniziative di informazione, comunicazione e promozione da effettuarsi anche mediante convenzioni con enti pubblici e società specializzate.

Art. 14.

1) Per le finalità previste dalla presente legge, salvo quanto disposto dal precedente art. 13, è autorizzata a favore di comuni, province e soggetti proprietari degli immobili, nell'ambito delle disposizioni di cui al precedente art. 2, la concessione di contributi in capitale «una tantum». di lire 4.370 milioni nel triennio 1984-86 di cui lire 620 milioni nel 1984, lire 2.250 milioni nel 1985 e lire 1.500 milioni nel 1986.

2) Per le finalità previste dal precedente art. 13 è autorizzata la spesa di lire 380 milioni nel biennio 1984-85 di cui lire 130 milioni nel 1984.

3) Gli oneri relativi agli interventi di cui ai precedenti commi trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1984-86 alla parte II «Spesa per i programmi di sviluppo», progetto 4.6.4.1. «Interventi di valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e ambientale», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

4) Al finanziamento degli oneri di lire 620 milioni e di lire 130 milioni previsti rispettivamente dai precedenti primo e secondo comma, si provvede mediante impiego per lire 620 milioni del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutui» e per lire 130 milioni del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali», iscritti rispettivamente ai capitoli 2.5.2.1.2.958 e 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

5) In relazione a quanto disposto dal presente articolo agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 agosto 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 luglio 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 agosto 1984 prot. n. 21802/10224).

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1984, n. **40**.
Costituzione della società Campione d'Italia iniziative S.p.a.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 32 del 10 agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1) La regione Lombardia, nell'ambito delle sue funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera previste dall'articolo 117 della Costituzione e nel quadro delle finalità stabilite dal secondo comma dell'art. 1 della leffe 17 maggio 1983, n 217, riconosce il ruolo del Casinò sito in Campione d'Italia ai fini dello sviluppo turistico della provincia di Como e della Regione e si avvale conseguentemente di una società a prevalente partecipazione pubblica appositamente costituita, avente per oggetto sociale la gestione del Casinò di Campione d'Italia al fine di garantirne la trasparenza gestionale.

Art. 2.

1) Il presidente della giunta regionale è autorizzato, previa delibera di giunta, a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla «Campione d'Italia iniziative S.p.a.» ed in particolare a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere non meno del 26 % delle azioni emesse, nonché gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

2) Di tali atti ed accordi è data immediata comunicazione al consiglio regionale.

3) La sottoscrizione delle azioni è subordinata all'avvenuto accertamento, mediante deliberazione della giunta regionale, che lo statuto della «Campione d'Italia iniziative S.p.a.» sia conforme alle norme di legge in materia di società per azioni e disponga per la durata della partecipazione alla società quanto segue:

a) che la società sia costituita dalla regione Lombardia, dall'amministrazione provinciale di Como, dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Como, ciascuna delle quali sottoscriva un eguale numero di azioni e da privati che intendano partecipare;

b) che l'oggetto sociale della «Campione d'Italia iniziative S.p.a.» sia l'esercizio e la gestione del Casinò sito in Campione d'Italia ed il concorso allo sviluppo economico ed alla promozione turistica ed ambientale della provincia di Como e della regione Lombardia;

c) che il capitale sociale non sia superiore a lire 1.600 milioni;

d) che ai poteri degli amministratori non siano posti limiti diversi da quelli risultanti dalle norme di legge sulle società per azioni;

e) che lo statuto preveda lo scioglimento anticipato della società, qualora la medesima non ottenga l'appalto del Casinò di Campione d'Italia nella gara immediatamente successiva alla sua costituzione.

4) I rappresentanti della Regione nella società sono nominati nelle forme e nei modi previsti dallo statuto della Regione e possono essere revocati ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

5) I rappresentanti nominati ai sensi del comma precedente sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione; essi in particolare sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 6 gennaio 1979, n. 2.

Art. 3.

1) Il testo definitivo dello statuto, i patti parasocietari ed eventuali accordi tra le parti sociali verranno deliberati dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

2) I patti parasocietari di cui sopra dovranno espressamente prevedere che una parte adeguata degli utili venga destinata allo sviluppo economico ed alla promozione turistica ed ambientale della provincia di Como.

3) Alla stessa commissione consiliare dovrà essere presentato annualmente il rendiconto sulla gestione finanziaria della società.

Art. 4.

1) La sottoscrizione delle azioni è subordinata, oltre che alle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 2, anche alla stipulazione di un accordo tra la regione Lombardia, l'amministrazione provinciale di Como e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Como, che, per la durata della partecipazione alla società, disponga quanto segue:

a) che i soci contraenti si riconoscano reciprocamente un diritto di prelazione sul trasferimento delle azioni possedute;

b) che il diritto di prelazione debba essere esercitato entro trenta giorni dall'avviso di alienazione, in proporzione alle azioni possedute dai singoli soci che esercitano tale diritto, con facoltà per ciascun socio contraente di subentrare, entro i successivi quindici giorni, nel diritto di prelazione eventualmente non esercitato; qualora più soci contraenti concorrano nel subentro si procede a riparto;

c) che il prezzo delle azioni trasferite mediante prelazione sia determinato nella maggior cifra tra il valore nominale delle azioni e l'importo ottenuto dividendo il valore dei mezzi propri della società, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, per il numero delle azioni, maggiorando il valore dei mezzi propri dell'eventuale sovrapprezzo versato in occasione di emissioni di nuove azioni successive all'approvazione del bilancio e precedenti l'esercizio del diritto di prelazione;

d) che il diritto di prelazione non sia negoziabile.

Art. 5.

1) Per la costituzione della «Campione d'Italia iniziative S.p.a.» di cui al precedente art. 2, primo comma, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 10 milioni.

2) Per la partecipazione della Regione alla «Campione d'Italia iniziative S.p.a.» di cui al precedente art. 2, primo comma, è autorizzata per il 1984 la spesa di lire 416 milioni.

3) Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 426 milioni previsti per il 1984 dai precedenti primo e secondo comma si provvede mediante riduzione per lire 10 milioni e per lire 416 milioni rispettivamente delle dotazioni finanziarie di competenza e di cassa dei capitoli 1.5.1.5.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese correnti per l'esercizio di funzioni normali» e 2.5.1.5.1.735 «Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

4) In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono istituiti:

(*Omissis*).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano addì 6 agosto 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 luglio 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 3 agosto 1984, prot. n. 22702/10225*).

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1984, n. 41.

Norme relative all'individuazione ed alla gestione dei presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera e di riabilitazione.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 10 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Scopo della legge

1) La presente legge disciplina l'individuazione e la gestione dei presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera e di riabilitazione in attuazione degli articoli 15, penultimo comma, punto 5), 18 e 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e degli articoli 14 e 16 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, e successive modifiche.

Art. 2.
Presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera

1) Sono presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera le strutture di ricovero e cura che, per le finalità didattiche e di ricerca perseguite ed in relazione all'attribuzione di funzioni di alta specializzazione e alla dotazione di attrezzature medico-scientifiche ad alta tecnologia, svolgono attività prevalentemente rivolte a bacini di utenza comprendenti più unità socio-sanitarie locali (U.S.S.L.).

Art. 3.
Presidi sanitari multizonali di riabilitazione

1) Sono presidi sanitari multizonali di riabilitazione le strutture che erogano prestazioni altamente qualificate dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, neuropsichiche o sensoriali, da qualunque causa dipendenti, rivolte a bacini di utenza comprendenti più U.S.S.L.

Art. 4.

Tipologia dei presidi

1) I presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera e di riabilitazione sono a gestione diretta oppure convenzionati secondo quanto previsto dagli articoli 14, secondo comma, e 16 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, come modificata dalla legge regionale 19 maggio 1980, n. 62, nonché dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

Art. 5.

Individuazione dei presidi sanitari multizonali ospedalieri e di riabilitazione a gestione diretta

1) I presidi sanitari multizonali di assistenza ospedaliera e di riabilitazione a gestione diretta sono individuati nelle allegate tabelle *A* e *B* che costituiscono parte integrante della presente legge; nelle stesse tabelle sono individuate le U.S.S.L. nell'ambito delle quali saranno scelti i componenti delle commissioni amministrative di cui al successivo art. 7.

2) Nell'ambito dei piani sanitari regionali triennali di cui all'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si provvederà a rivedere le suddette tabelle *A* e *B*, anche al fine di accertare, per le strutture in esse contemplate, la permanenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, nonché per una migliore distribuzione dei suddetti presidi sul territorio.

Art. 6.

Individuazione dei presidi multizonali convenzionati

1) Sono sin d'ora individuati come presidi multizonali di riabilitazione convenzionati gli istituti di cui all'allegata tabella *C* che costituisce parte integrante della presente legge.

2) La giunta regionale, nell'ambito delle attività previste dall'art. 27, quarto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è autorizzata a stipulare convenzioni con i presidi multizonali di cui al presente articolo.

Art. 7.

Modalità di gestione

1) La gestione dei presidi multizonali di cui al precedente art. 5 è attribuita alle U.S.S.L. nel cui territorio sono ubicati.

2) Per la gestione degli affari attinenti al presidio multizonale il comitato di gestione delle U.S.S.L. di cui al comma precedente è integrato da tre membri nominati dal consiglio regionale e scelti tra i componenti delle assemblee degli enti responsabili dei servizi di zona delle altre U.S.S.L. interessate, secondo quanto previsto per ciascun presidio nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge; qualora ad una U.S.S.L. sia attribuita la gestione di più presidi multizonali il consiglio regionale nomina tre membri per ciascuno dei detti presidi.

3) Al comitato di gestione integrato a norma del comma precedente sono attribuite le funzioni di cui al successivo articolo 9.

4) Per le specifiche esigenze della gestione di ciascun presidio multizonale, nell'ambito del comitato di gestione integrato è altresì costituita una commissione amministrativa composta dai tre membri nominati dal consiglio regionale a norma del precedente secondo comma e da quattro membri nominati dall'assemblea dell'ente responsabile dei servizi di zona nel cui territorio è ubicato il presidio, scelti fra i componenti del comitato di gestione dell'U.S.S.L. di cui al precedente primo comma.

5) Nella nomina dei membri di competenza dell'assemblea dell'ente responsabile dei servizi di zona dovrà essere garantita la rappresentanza della minoranza, alla quale dovrà essere attribuito almeno un membro.

6) Per i presidi multizonali ubicati nella città di Milano i membri nominati dal consiglio regionale sono scelti tra i componenti dei comitati di gestione delle U.S.S.L. interessate, secondo quanto previsto per ciascun presidio nella tabella *A* allegata alla presente legge.

7) La commissione amministrativa elegge il proprio presidente scegliendolo tra i quattro membri nominati dall'assemblea dell'ente responsabile dei servizi di zona, secondo le procedure previste dall'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e successive modificazioni.

Art. 8.

Competenze della commissione amministrativa

1) Nell'ambito degli indirizzi dettati dalla Regione ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la commissione amministrativa adotta tutti gli atti di gestione riguardanti il presidio multizonale non riservati all'assemblea generale e al comitato di gestione della U.S.S.L. di appartenenza integrato a norma del precedente art. 7, secondo comma.

Art. 9.

Competenze del comitato di gestione integrato

1) Gli atti di competenza dell'assemblea generale riguardanti il presidio multizonale sono predisposti dal comitato di gestione integrato su proposta della commissione amministrativa.

2) Spetta al comitato di gestione integrato deliberare, su proposta della commissione amministrativa, l'apertura o chiusura delle unità operative del presidio multizonale, gli investimenti, la copertura di posti vacanti nella pianta organica e la sostituzione temporanea del personale cessato dal servizio.

3) Il comitato di gestione integrato dell'U.S.S.L. in cui è ubicato il presidio multizonale assicura l'integrazione delle funzioni del presidio medesimo con quelle dell'U.S.S.L. di appartenenza e delle altre U.S.S.L. interessate, anche mediante consultazioni periodiche con la commissione amministrativa, nonché mediante il preventivo parere degli altri comitati di gestione sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale.

4) Il parere si intende favorevolmente acquisito qualora non pervenga entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

Art. 10.

Collegamento funzionale dei presidi multizonali con le U.S.S.L. di appartenenza

1) Il consiglio regionale su proposta della giunta provvede a disciplinare il collegamento funzionale tra gli uffici dei presidi multizonali e quelli dei servizi corrispondenti della U.S.S.L. di appartenenza, assicurando in particolare che:

al personale di tali presidi sia applicato lo stato giuridico ed economico, nonché gli istituti normativi di carattere economico previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

l'assetto organizzativo del presidio multizonale sia funzionalmente coordinato con quello dell'U.S.S.L. di appartenenza, nel rispetto delle competenze proprie del direttore sanitario e del direttore amministrativo.

2) Il direttore sanitario e il direttore amministrativo del presidio multizonale a gestione diretta sono chiamati ad intervenire ai lavori dell'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. di appartenenza per le questioni concernenti il presidio multizonale a cui sono preposti, secondo quanto stabilito dall'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 11.

Comitato tecnico

1) Nell'ambito del presidio multizonale è istituito un organismo tecnico consultivo, denominato comitato tecnico, e composto da personale sanitario ed amministrativo del presidio medesimo, secondo le modalità da stabilirsi dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2) Il comitato tecnico è obbligatoriamente sentito in materia di programmazione, istituzione ed organizzazione di nuovi reparti e servizi, nonché sui fabbisogni di attrezzature tecnico-scientifiche; può essere altresì sentito in qualunque altra materia lo ritenga opportuno la commissione amministrativa.

3) Nelle deliberazioni attinenti a materie in cui il comitato tecnico deve essere obbligatoriamente sentito deve darsi atto del relativo parere.

Art. 12.

Finanziamento e contabilità

1) Il finanziamento e la contabilità del presidio multizonale sono disciplinati dagli articoli 19, 20 e 41 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

Art. 13.

Formazione professionale

1) Su proposta della commissione amministrativa, i comitati di gestione integrati di cui al precedente art. 7, secondo comma, formulano annualmente proposte alla Regione per la predisposizione di programmi di aggiornamento del personale dei presidi e servizi multizonali, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e nel quadro degli interventi di formazione e qualificazione professionale previsti dalla legislazione regionale vigente e dalla programmazione sanitaria.

Art. 14.

Procedure di trasferimento

1) Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna assemblea degli enti responsabili dei servizi di zona elegge i componenti di propria competenza nella commissione amministrativa del presidio multizonale di assistenza ospedaliera e di riabilitazione e trasmette il verbale della seduta al presidente della giunta regionale per i provvedimenti conseguenti.

2) Entro lo stesso termine il consiglio regionale provvede ad eleggere i componenti di propria competenza ai sensi del precedente art. 7, secondo comma.

3) Entro i successivi quarantacinque giorni i presidi multizonali di assistenza ospedaliera e di riabilitazione di cui al precedente art. 5 sono trasferiti alle U.S.S.L. nel cui territorio sono ubicati con decreto del presidente della giunta regionale che contestualmente provvede a dichiarare costituita, nell'ambito dell'organo di gestione, la commissione amministrativa del presidio stesso.

4) Con il decreto di cui al precedente comma sono altresì dichiarati estinti gli enti ospedalieri di cui sono trasferite le funzioni.

Art. 15.

Controlli sostitutivi

1) Nei casi previsti dall'art. 11, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché in ogni altro caso in cui le normative in vigore prevedano controlli sostitutivi sugli atti di organi ed uffici operanti in materia sanitaria, ivi comprese le commissioni amministrative di cui alla presente legge, il competente organo regionale di controllo, previo espletamento delle procedure di cui all'art. 7, primo comma, della legge regionale 8 febbraio 1982, n. 12 e sentiti i responsabili degli organi ed uffici predetti, nomina, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 7, un commissario per l'adozione dei provvedimenti omessi o comunque necessari.

2) Resta fermo quanto disposto dall'art. 91 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 6 agosto 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 luglio* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 3 *agosto* 1984, *prot. n.* 20902/10226).

(*Omissis*).

(4932)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1984, n. 36.
Rendiconto dell'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel suppl. speciale al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 14 *agosto* 1984)

(*Omissis*).

(4546)

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1984, n. **37.**
Mantenimento di Katia Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 14 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte è autorizzata a corrispondere la somma di L. 2.000.000 annue per concorrere al mantenimento di Katia Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981, fino al raggiungimento della maggiore età da parte della stessa e, comunque, fino al normale compimento degli studi universitari.

Art. 2.

All'onere di L. 2.000.000 per l'esercizio 1984 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del cap. 1850 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e l'istituzione del capitolo n. 10840 con la denominazione « Mantenimento di Katia Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981 » e con lo stanziamento di L. 2.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi finanziari 1985 e successivi si farà fronte con le rispettive leggi di bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 8 agosto 1984

VIGLIONE

(4547)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 giugno 1984, n. 11-6/Legisl.

Regolamento concernente il contratto-tipo di cui all'articolo 46, punto 8, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e le norme per l'assunzione del personale insegnante presso le scuole equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose.

(*Pubblicato nel supplemento n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *luglio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il punto 8 dell'art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13;

Visto l'art. 47 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13;

Visti i propri precedenti decreti n. 25-136/Legisl. del 19 luglio 1978 e n. 15-77/Legisl. del 30 agosto 1982;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4719 del 1° giugno 1984;

Decreta:

In sostituzione di quanto previsto dai precedenti decreti numero 25-136/Legisl. del 19 luglio 1978 e n. 15-77/Legisl. del 30 agosto 1982 è approvato il nuovo regolamento di cui all'art. 47 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, secondo il testo allegato che contiene:

a) le norme concernenti il nuovo contratto-tipo regolante il rapporto di lavoro del personale delle scuole equiparate dell'infanzia;

b) le norme concernenti l'assunzione del personale insegnante presso le scuole equiparate dell'infanzia ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 4 giugno 1984

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1984
Registro n. 29, *foglio n.* 50

REGOLAMENTO

di cui all'art. 47 *della legge provinciale* 21 *marzo* 1977, *n.* 13 — *concernente il contratto-tipo che regola il rapporto di lavoro del personale delle scuole dell'infanzia equiparate e le norme per l'assunzione del personale insegnante presso le scuole dell'infanzia equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose — sostitutivo del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale* 19 *luglio* 1978, *n.* 15-136/*Legisl.*

Titolo I

CONTRATTO-TIPO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE

Art. 1.
Assunzione - Periodo di prova del personale insegnante

Il personale insegnante delle scuole dell'infanzia equiparate che sia in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia di rapporto di impiego privato e altresì in possesso del titolo di studio di cui all'art. 6 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, viene assunto a tempo indeterminato con un periodo di prova di un anno scolastico; tale periodo è elevato a due anni ove il servizio effettivamente prestato risulti inferiore a centottanta giorni.

I periodi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.

Trascorso il periodo di prova l'assunzione si intende confermata, salvo che non sia intervenuto un provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per esito negativo della prova stessa.

L'esito negativo della prova viene dichiarato e motivato il mese precedente la sua conclusione, sentito il comitato di gestione.

In caso di esito sfavorevole della prova può essere concessa la proroga di un altro anno scolastico ai fini di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Salvo il disposto di cui al comma precedente in ordine all'esito negativo del periodo di prova, durante il periodo medesimo il rapporto di lavoro potrà essere risolto senza preavviso né indennità sostitutiva: in ogni momento dall'insegnante e, ove ricorrano i casi di cui ai successivi articoli 14, 15 e 17, dal gestore.

Per il personale insegnante che abbia già sostenuto e superato un periodo di prova presso una scuola dell'infanzia prima dell'anno scolastico 1977-78 o presso una scuola equiparata il periodo di prova si intende superato.

Riccorrendo le condizioni previste dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, l'assunzione è effettuata a tempo determinato, per il periodo necessario, secondo le modalità di cui al quarto e quinto comma dell'art. 50 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13. In tale caso il dipendente non è soggetto a periodo di prova.

Art. 2.
Assunzione - Periodo di prova del personale inserviente

Il personale inserviente delle scuole dell'infanzia che sia in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia di rapporto di impiego privato viene assunto a tempo indeterminato con un periodo di prova di sei mesi; tale periodo è elevato a dodici mesi ove il servizio effettivamente prestato risulti inferiore a novanta giorni.

Per il personale di cui al presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo precedente.

Hanno titolo alla precedenza nell'assunzione di nuovo personale inserviente i perdenti il posto già in servizio a tempo indeterminato presso altra scuola equiparata.

Art. 3.
Fascicolo personale

Per ogni dipendente è tenuto presso la scuola ove presta servizio un fascicolo personale.

Nel fascicolo personale devono essere contenuti, debitamente registrati e classificati, i documenti che possono interessare la carriera del dipendente. Nello stesso, per quanto concerne il personale insegnante, devono essere altresì documentati i servizi prestati in precedenza quale insegnante di scuola materna, i provvedimenti relativi all'assunzione, alla carriera, al trattamento economico, nonché lo stato di famiglia con le relative variazioni.

In caso di passaggio dell'insegnante ad altra scuola dell'infanzia, il fascicolo personale è rimesso d'ufficio al nuovo datore di lavoro.

Il dipendente ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia.

Art. 4.
Orario di servizio

A decorrere dal 1° settembre 1983 l'orario di servizio del personale delle scuole equiparate è costituito:

di 30 ore settimanali da riservare all'attività di insegnamento; nei periodi di chiusura della scuola l'orario sopra stabilito sarà dedicato alle attività di aggiornamento e perfezionamento;

di 18 ore mensili da destinare alle attività connesse al funzionamento della scuola nell'ambito dei compiti di cui al successivo art. 5 ad esclusione di ogni attività derivante dal rapporto diretto con i bambini; durante i periodi di chiusura annuale dell'attività didattica le ore da destinare alle attività connesse al funzionamento sono ridotte fino ad un massimo di 15 ore mensili.

L'utilizzo di dette ore verrà programmato dagli insegnanti nell'ambito delle direttive del gestore e sentito il comitato di gestione.

L'orario del personale inserviente è fissato in 37 ore settimanali di servizio a partire dal 1° settembre 1983 e in 36 ore settimanali a partire dal 1° gennaio 1984 ivi compresa la possibilità di partecipare alle riunioni con il personale insegnante.

Al fine di evitare, a causa della soppressione di scuole e sezioni di scuola equiparata dell'infanzia, la perdita del posto di lavoro al personale inserviente assunto a tempo indeterminato, è consentito il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 18 ore settimanali, su domanda delle interessate e previo consenso di altrettanti inservienti non perdenti il posto della stessa o di altra scuola equiparata dell'infanzia. Resta fermo il diritto prioritario del personale già in servizio a tempo parziale ad essere riammesso a tempo pieno.

Al rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la normativa stabilita per il personale con incarico a tempo indeterminato assunto a tempo pieno, salvo la proporzionale riduzione dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze mensili in rapporto al minor orario di servizio.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni dell'art. 9.

La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro è comunicata al dipendente mediante ordine di servizio nel rispetto delle deliberazioni di competenza del comitato di gestione della scuola.

Art. 5.

Compiti del personale insegnante

L'insegnante è tenuto a svolgere la propria attività in conformità alle disposizioni provinciali relative all'ordinamento, agli obiettivi e alle finalità della scuola dell'infanzia, nonché nel rispetto delle funzioni del gestore della scuola e del comitato di gestione.

In particolare il personale insegnante, oltre a svolgere l'attività didattica:

sorveglia i bambini per tutto il tempo in cui gli sono affidati, curandone l'igiene;

collabora alla realizzazione delle iniziative educative della scuola;

è tenuto a partecipare ai corsi e alle altre attività di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione professionale che saranno proposti dal gestore della scuola, sentiti il personale insegnante e il comitato di gestione. La partecipazione a tali corsi o attività è considerata equivalente, a tutti gli effetti, alla prestazione del lavoro;

è tenuto alla programmazione e alla preparazione dell'attività scolastica nonché all'attuazione degli orientamenti dell'attività educativa nell'ambito delle norme di cui all'art. 6 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, sentite le eventuali proposte del comitato di gestione della scuola e tenendo conto degli indirizzi indicati dal gestore in relazione agli impegni di cui al punto 1) del secondo comma dell'art. 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13;

cura i rapporti con i genitori degli alunni;

partecipa, attraverso il comitato di gestione, alla gestione sociale della scuola;

provvede alla custodia e al riordinamento degli arredi, dei sussidi e del materiale didattico.

Art. 6.

Personale supplementare

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, la scuola equiparata dell'infanzia potrà essere dotata di personale insegnante supplementare o utilizzare personale insegnante con incarico a tempo indeterminato idoneamente qualificato, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla giunta provinciale con il piano annuale.

Per gli insegnanti eventualmente necessari per i fini di cui al precedente comma, assunti a tempo determinato, la parmanenza nella scuola non potrà protrarsi oltre il decimo giorno feriale successivo all'inizio dell'eventuale assenza del bambino. Durante tale periodo il personale sara utilizzato anche per supplire le eventuali assenze degli insegnanti della scuola presso cui presta servizio.

Analogamente, il personale insegnante con incarico a tempo indeterminato utilizzato come insegnante supplementare, durante i periodi di assenza del bambino sarà impiegato anche per supplenze.

Art. 7.

Compiti del personale inserviente

Il personale inserviente svolge le proprie mansioni integrandole in funzione educativa con quelle svolte dal personale insegnante secondo modalità di collaborazione da stabilirsi fra tutto il personale, nel rispetto delle direttive del gestore della scuola.

In particolare:

mantiene l'ordine e la pulizia dei locali della scuola cui è addetto custodendo anche i materiali che gli sono affidati;

provvede ai lavori di cucina ivi compreso il riordino degli arredi e dei materiali adoperati, alla distribuzione dei pasti e all'assistenza dei bambini durante gli stessi in collaborazione con l'insegnante e alla tenuta del registro mensa;

assiste il bambino trasportato dalla fermata del mezzo alla scuola;

può essere adibito, nell'ambito dell'orario di servizio, all'accompagnamento dei bambini trasportati, qualora ciò sia possibile senza aggravi per il personale stesso e fatte salve le esigenze di funzionamento della scuola;

collabora con l'insegnante al momento dell'entrata e uscita dalla scuola; per cure igieniche dei bambini; per i momenti di riposo, per le visite mediche; per le passeggiate e le visite dei bambini fuori dalla scuola.

L'intervento del personale inserviente nel rapporto diretto con i bambini deve avvenire, salvo casi particolari, con la presenza di personale insegnante.

Art. 8.

Lavoro straordinario

Quando le esigenze della scuola lo richiedano il dipendente è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale e comunque nel limite complessivo massimo di 6 ore settimanali e 240 annuali, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

Per la determinazione dei compensi orari relativi all'effettuazione di lavoro straordinario si applicano, per il personale insegnante, i criteri e le misure previste per il corrispondente personale insegnante delle scuole dell'infanzia della provincia autonoma di Trento e, per il personale inserviente, i criteri e le misure spettanti al corrispondente personale dipendente dai comuni.

Art. 9.

Incompatibilità

Il dipendente non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione, o assumere rapporti di lavoro o di impiego alle dipendenze di enti pubblici o di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro.

Il datore di lavoro può concedere al dipendente, che ne faccia di volta in volta domanda, il permesso di assumere particolari incarichi o lavori attinenti alla propria specifica preparazione professionale, sempre che ciò sia compatibile con l'assolvimento dei propri doveri.

Il personale che contravvenga al divieto posto dal presente punto viene diffidato dal gestore a cessare dalla situazione di incompatibilità.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata il dipendente è licenziato.

Art. 10.

Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale della scuola

La responsabilità patrimoniale del personale per danni arrecati alla scuola in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o di colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

Art. 11.

Sanzioni disciplinari

Al dipendente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento scritto;

b) ammonizione scritta (censura);

c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un mese;

d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione da oltre un mese a sei mesi;

e) licenziamento senza preavviso.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono inflitte previa contestazione degli addebiti da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sentite le giustificazioni del dipendente, che dovranno essere presentate entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono inflitte rispettivamente: entro cinque giorni dal ricevimento delle giustificazioni del dipendente per quanto concerne l'avvertimento scritto e l'ammonizione scritta e, sentito il comitato di gestione, entro dieci giorni dal ricevimento delle giustificazioni medesime per quanto concerne la sospensione dal servizio e il licenziamento senza preavviso.

Se le sanzioni non sono inflitte nei termini di cui al comma precedente le giustificazioni addotte si intendono accolte.

La sanzione disciplinare inflitta è comunicata per iscritto, completa della motivazione.

Art. 12.

Avvertimento scritto

E' inflitto per lievi mancanze o negligenze in servizio, con atto scritto e motivato consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

Art. 13.

Ammonizione scritta (censura)

Consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o doveri d'ufficio.

Art. 14.

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese

La sospensione consiste nel divieto di esercitare la propria funzione, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dal successivo art. 19.

La sospensione dal servizio fino ad un mese viene inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri, e alla correttezza inerenti alla funzione, o per gravi negligenze di servizio;

b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggette a pubblicità;

c) per aver omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Art. 15.

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione da oltre un mese fino a sei mesi

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione da oltre un mese a sei mesi è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;

c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;

d) per abuso di autorità.

Art. 16.

Effetti della sospensione dal servizio e dalla retribuzione

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione di cui al precedente art. 14 comporta il ritardo di un anno nella attribuzione dell'aumento periodico.

La sospensione dal servizio e dalla retribuzione di cui al precedente art. 15, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

Il ritardo di cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.

Per un biennio dalla data in cui è erogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio.

Il tempo di sospensione dal servizio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.

Art. 17.

Licenziamento senza preavviso

Il dipendente incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso:

a) per atti che siano in grave contrasto con doveri inerenti alla funzione;

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, al suo gestore, agli alunni, alle famiglie;

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola;

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;

e) per richieste o accettazioni di compensi o benefici in relazione all'attività svolta;

f) per gravi abusi di autorità.

Il licenziamento senza preavviso avviene, inoltre, nei casi previsti dall'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 18.

Recidiva

Al dipendente che incorre in una infrazione disciplinare, dopo essere stato punito per una infrazione dello stesso tipo, può essere inflitta una sanzione più grave di quella prevista dalla stessa.

Art. 19.

Assegno alimentare

Nel periodo di sospensione dal servizio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio oltre agli assegni per carichi di famiglia.

Art. 20.

Trattamento economico del personale insegnante

Al personale insegnante spetta una retribuzione mensile distinta nelle seguenti voci:

a) stipendio;

b) indennità di contingenza;

c) assegni familiari.

La corresponsione della retribuzione decorre dalla data dell'effettiva immissione in servizio.

L'insegnante gode della progressione in carriera nonché degli aumenti della retribuzione derivanti dall'anzianità di servizio maturata con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, secondo le modalità previste dalla legislazione della provincia autonoma di Trento per il personale insegnante provinciale della scuola dell'infanzia.

Al personale insegnante in servizio presso una scuola dell'infanzia equiparata ove sia assunto presso altra scuola equiparata ai sensi del secondo comma dell'art. 50 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è riconosciuta l'anzianità di servizio goduta presso la scuola di provenienza.

Al personale insegnante spetta, oltre alla retribuzione mensile, una tredicesima mensilità, da corrispondersi entro il 19 dicembre di ogni anno; in caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la tredicesima mensilità è ridotta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio non prestato computandosi per intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

Per i periodi trascorsi in posizione che comporti riduzione di stipendio, il relativo rateo della tredicesima mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

La tredicesima mensilità di cui al quinto comma è corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre.

Gli importi dello stipendio, dell'indennità di contingenza, degli aumenti per anzianità, degli assegni familiari e della tredicesima mensilità sono determinati in misura pari a quanto è e sarà stabilito per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia dipendente dalla provincia autonoma di Trento.

La retribuzione è corrisposta al personale insegnante il giorno 27 di ogni mese, purché non si tratti di giornata festiva, nel quale caso è corrisposta di regola il primo giorno precedente non festivo.

La refezione consumata con i bambini non costituisce compenso in natura; per essa il dipendente è tenuto al pagamento di una quota pari a quella prevista per il corrispondente personale della scuola provinciale dell'infanzia.

Art. 21.

Trattamento economico del personale inserviente

Al personale inserviente spetta una retribuzione distinta nelle seguenti voci:

a) stipendio;

b) indennità di contingenza;

c) assegni familiari.

La corresponsione della retribuzione decorre dalla data dell'effettiva immissione in servizio.

Il personale inserviente gode del trattamento economico, della progressione in carriera (classi di stipendio), degli aumenti di retribuzione derivanti dall'anzianità di servizio maturata con decorrenza dalla data di assunzione, dell'indennità di contingenza in misura corrispondente all'indennità integrativa speciale dei comuni, nonché degli assegni familiari nella misura prevista dall'allegata tabella suscettibile di automatico adeguamento sulla base degli accordi stipulati dalle organizzazioni rappresentative dei comuni della provincia di Trento con le organizzazioni sindacali provinciali del personale dei comuni.

Al personale inserviente addetto al confezionamento dei pasti nella scuola a tre o più sezioni e nella misura di una unità per scuola è riconosciuto il trattamento economico previsto dalla richiamata tabella.

Al personale inserviente competono altresì le aggiunzioni senza titolo nella misura e con i criteri previsti per i dipendenti degli enti locali dall'accordo sindacale provinciale di data 6 luglio 1977 e successive modifiche.

Al personale inserviente in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1977 presso le scuole dell'infanzia è riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso la scuola medesima secondo le certificazioni rilasciate dai rispettivi gestori.

Al personale inserviente spetta, oltre alla retribuzione mensile, una tradicesima mensilità, da corrispondersi entro il 19 dicembre di ogni anno; in caso di servizio prestato per periodo inferiore all'anno la tredicesima mensilità è ridotta in ragione di un dodicesimo per ogni mesi di servizio non prestato, computandosi per intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

Per i periodi trascorsi in posizione che comporti riduzione di stipendio, il relativo rateo della tredicesima mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

La tredicesima mensilità di cui al settimo comma è corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre.

La retribuzione è corrisposta al personale inserviente il giorno 27 di ogni mese, purché non si tratti di giornata festiva, nel qual caso è corrisposta di regola il primo giorno precedente non festivo.

La refezione consumata sul posto di lavoro non costituisce compenso in natura; per essa il personale inserviente è tenuto al pagamento di una quota pari a quella prevista per il corrispondente personale della scuola provinciale dell'infanzia.

Art. 22.

Trattamento di missione

I dipendenti possono beneficiare del trattamento di missione nei casi in cui compete al corrispondente personale provinciale delle scuole dell'infanzia secondo la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23.

Riposo settimanale e giorni festivi

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, coincidente, di regola, con la domenica.

Qualora il dipendente debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito d'intesa con il gestore.

Sono giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.

E' inoltre riconosciuta giornata festiva la festa del patrono del luogo ove ha sede la scuola.

Art. 24.

Ferie

A decorrere dall'anno scolastico 1983-84 i dipendenti delle scuole equiparate hanno diritto per ogni anno di servizio a 32 o 36 giornate di ferie retribuite, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su cinque o sei giornate. Tali giornate sono comprensive delle sei giornate di congedo ordinario di cui all'art. 17 della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50.

Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno scolastico, spetta il congedo in misura proporzionale al numero di mesi di servizio già compiuti.

Per periodi di servizio inferiori al mese le ferie spettano in proporzione al periodo di servizio prestato.

Le ferie sono irrinunciabili; esse devono essere godute entro l'anno di servizio cui si riferiscono, ed esclusivamente nei periodi di normale chiusura della scuola.

Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, stabiliti annualmente con apposita deliberazione della giunta provinciale nell'ambito del calendario scolastico il personale potrà fruire del congedo ordinario anche ai fini del recupero dello eventuale congedo non goduto durante il periodo di chiusura della scuola dell'anno scolastico immediatamente precedente. Ove non fruito nell'anno immediatamente successivo a quello in cui è maturato, il congedo sarà considerato estinto.

Le stesse disposizioni si applicano, limitatamente ed in proporzione al periodo di nomina, al personale assunto a tempo determinato; in tal caso il diritto al congedo ordinario sorge allorché il personale avrà maturato un mese di effettivo servizio continuativo.

Art. 25.

Tutela delle lavoratrici madri

Alla dipendente che si trovi in stato di gravidanza e puerperio vengono applicate le norme per la tutela delle lavoratrici madri ed il trattamento delle dipendenti provinciali.

La dipendente ha diritto di fruire, a domanda, del congedo straordinario di cui all'art. 27, secondo le modalità previste per il corrispondente personale provinciale.

Art. 26.

Aspettativa per il personale con prole

Il personale femminile o i vedovi con prole a carico, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per una durata minima di un anno e massima di due anni per ogni singolo figlio, da usufruire entro il quinto anno di età del medesimo.

L'aspettativa di cui al primo comma può essere usufruita fino al raggiungimento dei limiti minimi di servizio prescritti per il diritto a pensione dai rispettivi istituti previdenziali, sempreché ciò sia compatibile con la normativa degli istituti medesimi.

Il periodo trascorso nell'aspettativa predetta non è utile ai fini sia della progressione giuridica ed economica di carriera sia del trattamento di fine rapporto e di previdenza, mentre viene utilmente computato ai fini del relativo trattamento di pensione.

Durante l'aspettativa di cui ai commi precedenti, gli oneri per contributi di pensione ed assistenza, da computarsi in relazione alla retribuzione pensionabile spettante al personale in-

teressato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dei gestori, inclusa la quota contributiva di pertinanza del personale medesimo.

Art. 27.

Congedo straordinario

Il personale in servizio a tempo indeterminato ha diritto a congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi, documentandone la relativa causale:

a) per matrimonio: quindici giorni consecutivi, compreso quello della celebrazione del rito;

b) per esami: nei gironi in cui le singole prove sono sostenute: qualora la sede ove si effettua l'esame disti oltre 100 km dal comune di residenza o di abituale dimora, il congedo viene concesso anche nella giornata immediatamente precedente e in quella seguente. In nessun caso si possono superare i venti giorni all'anno;

c) per donazione di sangue: il giorno del prelievo;

d) per gravi motivi: fino a due mesi l'anno;

e) per cure ai figli gravemente handicappati, qualora l'altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione: fino a un mese l'anno;

f) per partecipazione ad operazioni elettorali; in occasione di elezioni amministrative o del consiglio scolastico provinciale e di referendum regionali o provinciali: nei giorni in cui il dipendente è impegnato nei seggi elettorali.

Il congedo straordinario non puo superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi.

Durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni, escluse le indennità per i servizi e le funzioni di carattere speciale; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto

I periodi di congedo straordinario sono inoltre utili a tutti gli effetti.

Art. 28.

Assenza dal servizio per motivi di salute del personale a tempo indeterminato

Le assenze dal servizio per motivi di salute debbono essere giustificate per iscritto ed idoneamente certificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento.

Le assenze devono in ogni caso essere notificate al gestore della scuola con la massima tempestività.

L'assenza dal servizio per motivi di salute termina col cessare della causa che l'aveva determinata; essa non puo comunque protrarsi per più di 18 mesi durante i quali il personale ha diritto alla conservazione del posto, nonché alla normale progressione in carriera e deve essere sempre idoneamente certificata dal medico curante anche se la malattia si protrae per un solo giorno.

Le malattie del personale potranno essere controllate nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Durante il periodo di assenza dal servizio per motivi di salute al personale insegnante spetta il seguente trattamento:

per il I mese, stipendio intero a carico del datore di lavoro;

per il II e III mese, metà stipendio a carico del datore di lavoro e l'altra metà a carico dell'ente assistenziale;

per il IV, V e VI mese, stipendio intero a carico dell'ente assistenziale;

dal VII fino al XII mese, stipendio intero a carico del datore di lavoro;

dal XIII al XVIII mese compreso, metà stipendio a carico del datore di lavoro.

L'assenza per malattia, per la parte eccedente i primi sessanta giorni nell'anno, riduce il congedo ordinario nella misura di tre giorni per ogni mese di assenza.

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario.

Decorso il periodo massimo di assenza, il personale è licenziabile nel rispetto delle clausole previste per i rapporti di impiego privato.

Durante il periodo di assenza dal servizio per motivi di salute al personale inserviente spetta il trattamento economico previsto dalle norme che regolano l'ente assistenziale.

Durante il medesimo periodo di gestori delle scuole provvederanno ad integrare il trattamento economico di cui al comma precedente fino all'ammontare dell'intero stipendio in godimento del dipendente per i primi dodici mesi e al 50 per cento per il restante periodo.

Previo accordo con l'ente assistenziale nonché di intesa e con il consenso del dipendente interessato, i gestori anticiperanno al dipendente medesimo il trattamento economico previsto per la malattia riscuotendo successivamente dall'ente interessato l'indennità anticipata.

Per motivi di particolare gravità il gestore può concedere al personale che abbia raggiunto i limiti previsti al terzo comma un ulteriore periodo di assenza per malattia, di durata non superiore a sei mesi. Tale periodo non è utile ai fini della corresponsione del trattamento economico, della progressione giuridica ed economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

Art. 29.

Cumulo di assenze

Le assenze per aspettativa e per malattia non possono superare complessivamente i due anni e sei mesi nel quinquennio.

Art. 30.

Aspettative

Al personale in servizio a tempo indeterminato possono essere concessi periodi di aspettativa per gravi ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio, comunque non superiori ad un anno, durante i quali non spetta al dipendente medesimo alcuna retribuzione.

L'aspettativa riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è computabile ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.

La richiesta può essere respinta od accolta anche solo in parte per motivi di servizio.

L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Nel caso di cui ai commi precedenti la sostituzione del dipendente in aspettativa deve avvenire nel rispetto del disposto di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Due o più periodi di assenza per aspettativa si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di cui al primo comma quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per ferie o per malattia.

Art. 31.

Congedi e assenze del personale a tempo determinato

Al personale assunto a tempo determinato possono essere accordati congedi non retribuiti per gravi motivi personali, di famiglia o di studio, fino ad un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia, il periodo massimo di assenza è di tre mesi, con diritto al trattamento economico intero nel primo mese e ridotto al 50% per il restante periodo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale assunto per periodi inferiori ai tre mesi.

Il congedo per matrimonio e per esami è regolato, entro i limiti della durata del contratto, dalle disposizioni di cui all'art. 27.

I congedi per gravidanza e puerperio sono regolati dalle vigenti disposizioni in materia per il personale provinciale non di ruolo, di cui all'art. 191 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, nei limiti di durata del contratto.

Le assenze e i congedi di cui al presente articolo sono computati dal giorno in cui il personale resta assente fino a quello in cui riprende servizio.

Il personale che non si ripresenti alla scadenza dei termini dei congedi o delle assenze concessi ai sensi dei commi precedenti, o che si astenga dal servizio senza giustificato motivo o che abbia raggiunto i termini massimi previsti dal presente articolo, decade immediatamente dal servizio.

Art. 32.

Diritto allo studio

I dipendenti delle scuole equiparate assunti a tempo indeterminato hanno diritto, nel limite del 4% del personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno nel complesso delle scuole equiparate a centocinquanta ore annue di permesso per studio.

Il permesso è concesso per la frequenza di corsi di scuola media inferiore o superiore o di corsi ufficiali universitari che diano luogo al conseguimento di un diploma.

La mancata frequenza dei corsi, se non giustificata da reali motivi d'impedimento, comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente.

Le modalità di fruizione di tale permesso vengono concordate con l'ente gestore tenendo presente le esigenze del servizio.

Le richieste di permesso vanno inoltrate con la documentazione relativa al gestore della scuola entro il 30 settembre di ogni anno.

Se il numero dei richiedenti è superiore al limite di cui al primo comma la selezione sarà effettuata valutando l'anzianità di servizio complessiva e l'attinenza degli studi prescelti con l'attività educativa e comunque con il tipo di professione esplicata.

Art. 33.

Libertà sindacali

Il personale esercita i diritti e le libertà sindacali secondo le disposizioni di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 34.

Controlli medico-legali

Tutto il personale addetto alle scuole dell'infanzia equiparate è tenuto a sottoporsi, di norma ad anni alterni, a controlli medico-legali al fine di prevenire il contagio delle malattie diffusive. Sono comunque fatti salvi gli accertamenti medici che, per i medesimi fini, l'autorità sanitaria competente dovesse ritenere necessario effettuare in qualsiasi momento.

Per il personale supplente e supplementare con contratto a tempo determinato le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in ragione della durata del contratto.

Art. 35.

Cessazione del rapporto di lavoro

Il licenziamento del dipendente potrà essere determinato esclusivamente dalla cessazione definitiva dell'attività della scuola o della riduzione di sezioni; tali eventi si intendono avverati allorché la scuola o la sezione non venga ripristinata nel corso dell'anno scolastico successivo.

Sono fatte salve le disposizioni sul licenziamento disciplinare.

Il licenziamento o le dimissioni dovranno essere comunicate alla controparte con un preavviso, mediante lettera raccomandata, di almeno due mesi.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza di detto termine di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità equivalente alla retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso.

L'eventuale trasferimento da una scuola equiparata ad altra non comporta alcun preavviso; a tal fine comunque il personale insegnante interessato è tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro di aver chiesto l'assunzione presso altra scuola equiparata, nei termini di cui al terzo comma dell'art. 50 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

Il collocamento a riposo d'ufficio è disposto dal 1° settembre successivo:

a) al compimento dei 40 anni di servizio utile al pensionamento, qualunque sia l'età;

b) al compimento dei 60 anni di età, fatta salva la possibilità dell'interessato di optare per la permanenza in servizio fino al compimento del 65° anno di età in osservanza delle relative norme legislative.

Art. 36.

Trattamento di fine rapporto

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro i dipendenti delle scuole equiparate dell'infanzia hanno diritto al trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Ai dipendenti con almeno otto anni di servizio prestato ininterrottamente presso la stessa scuola equiparata dell'infanzia può essere concessa, a richiesta, un'anticipazione sul trattamento di fine rapporto in base alle modalità, ai criteri ed ai limiti di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino dall'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 37.

Norme generali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi sull'impiego privato e le altre disposizioni di leggi vigenti.

Al personale dipendente da IPAB o comuni che gestiscono le scuole equiparate dell'infanzia la normativa del presente regolamento è applicabile laddove non in contrasto con la normativa del settore pubblico.

Art. 38.

Contratto-tipo

Il personale di cui agli articoli precedenti dovrà essere assunto previa stipulazione di un apposito contratto da redigersi in triplice copia, di cui: una sarà inserita nel fascicolo personale del dipendente, una sarà consegnata al dipendente medesimo ed una sarà inviata per conoscenza all'assessorato all'istruzione della provincia autonoma di Trento, servizio scuola materna.

Il contratto dovrà essere formulato secondo quanto previsto dallo schema costituente l'allegato *C* al presente regolamento in relazione al tipo di personale assunto.

Sul contratto dovranno essere altresì riportate le norme riguardanti il tipo di personale assunto come contenute nel presente contratto-tipo. Le stesse dovranno essere sottofirmate per adesione dal dipendente interessato.

Art. 39.

Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore con il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Titolo II

NORME PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE PRESSO LE SCUOLE EQUIPARATE OVE SI TROVINO A PRESTARE SERVIZIO INSEGNANTI APPARTENENTI AD ORDINI O CONGREGAZIONI RELIGIOSE.

Art. 40.

Norme per l'assunzione di personale appartenente a ordini o congregazioni religiose

Ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni del contratto-tipo previsto dal titolo I del presente regolamento i gestori di scuole dell'infanzia equiparate che debbano procedere ad assunzioni di insegnanti per sostituzione di personale appartenente ad ordini o congregazioni religiose, possono assicurare la priorità al personale appartenente al medesimo ordine o congregazione, in possesso del titolo di studio di cui all'art. 6 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, già in servizio presso altre scuole dell'infanzia equiparate.

I gestori di scuole dell'infanzia equiparate che debbano procedere ad assunzioni di insegnanti per sostituzione di personale in aspettativa appartenente ad ordini o congregazioni religiose, possono assicurare la priorità al personale appartenente al medesimo ordine o congregazione, in possesso del titolo di studio di cui all'art. 6 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, che abbiano presentato domanda ai sensi del quarto comma dell'art. 50 della legge provinciale.

Il presidente della giunta provinciale
MENGONI

TABELLA *A*

TRATTAMENTO ECONOMICO INSEGNANTI SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE

Stipendio . . . . L. 5.562.000

Acconto mensile di cui alla legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 . . . . » 110.000

Note.

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'8 per cento computato sullo stipendio iniziale di livello e in successivi aumenti periodici biennali del 3,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

Al personale insegnante è corrisposta l'indennità di contingenza in misura pari all'indennità integrativa speciale spettante al personale insegnante delle scuole dell'infanzia dipendenti dalla provincia autonoma di Trento.

Il valore degli assegni familiari è pari a quello dovuto al personale dipendente della provincia autonoma di Trento.

TABELLA *B*

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSERVIENTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA EQUIPARATE.

Stipendio: 3.348.000: Acconto mensile L. 72.000 (art. 35 accordo sindacale provinciale 13 dicembre 1983)

Stipendio: 3.753.000 (1): Acconto mensile L. 80.000

(1) Per il personale addetto al confezionamento dei pasti in scuola a tre o più sezioni e nella misura di una unità per scuola.

E' altresì dovuto l'elemento aggiuntivo nella misura e con i criteri di cui all'accordo sindacale provinciale 21 giugno 1981 e successive modifiche.

Note.

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento sul valore iniziale di livello.

Dopo il 16° anno con scatti biennali del 2,50% computati sull'ultima classe di stipendio.

L'indennità di contingenza spetta in misura corrispondente alla indennità integrativa speciale erogata al personale dipendente dai comuni.

Il lavoro straordinario è compensato secondo i criteri adottati per il corrispondente personale dipendente dai comuni.

Gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto nella misura prevista, per il corrispondente personale, dal comune di Trento.

ALLEGATO *C*

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO

Scuola dell'infanzia equiparata di . . . . .

CONTRATTO DI ASSUNZIONE

Ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale n. . . . del . . . . ., registrato alla Corte dei conti il . . . . . . registro n. . ., foglio n. . .

Alle condizioni di contatto che seguono, come previsto dal regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. . . del . . . ., registrato alla Corte dei conti il . . . . . . registro n. . ., foglio n. . ., pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige numero . . del . . . ., il gestore della scuola dell'infanzia equiparata di . . . . ., come rappresentato dal signor/ente/istituzione/privato.

ASSUME

a tempo indeterminato/determinato dal . . . . . . al . . . . .l. signor. . . . . nato/a a . . . . . . il . . . residente a . . . . in possesso dei prescritti requisiti in qualità di insegnante/inserviente presso la scuola dell'infanzia equiparata di . . . . (per il personale assunto a tempo determinato si aggiunga, se del caso: in sostituzione del signor . . . . assente da . . . . al . . . . per . . . . . .).

La parte contraente accetta e si impegna ad osservare le disposizioni e le condizioni riportate in allegato al presente contratto, del quale formano parte integrante, dichiarando che precedentemente ha prestato servizio in qualità di insegnante/inserviente presso . . . .

Luogo . . . . . .

Data . . . . .

Il dipendente

. . . .

Il gestore

. . . .

(4276)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.900, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227